Kanton Tessin

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen**

Band (Jahr): **1/1915 (1915)**

PDF erstellt am: **31.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-21845

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

§ 22. Dieses Reglement tritt an Stelle des Reglements vom 4. Juli 1879 sofort in Kraft.

§ 23. Den Kandidaten, die innert der nächsten zwei Jahre die Prüfung machen wollen, ist es freigestellt, sich noch dem bisherigen Prüfungsreglemente zu unterziehen.

---

3. Beschluß betreffend die Kosten der infolge aktiven Militärdienstes der Lehrer bestellten Vikariate. (Vom 11. September **1914**.)

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau,

in Erwägung

1. daß nach § 7 des Lehrerbesoldungsgesetzes das Einkommen des Lehrers und seines Vikars bei länger dauernden Vikariaten nach Billigkeit zu regulieren und im Falle des Bedürfnisses teils aus Staatsmitteln, teils aus Zuschüssen der Gemeindeschulkassen eine besondere Unterstützung durch den Regierungsrat zu bestimmen ist;

2. daß der Fall des aktiven Militärdienstes ein außerordentlicher ist und es als unbillig erschiene, dem im Felde stehenden Lehrer die Stellvertretungskosten ganz oder zum größern Teil zu überbinden,

beschließt:

1. Für die Kosten der Stellvertretung der im aktiven Militärdienst stehenden Lehrer haben in erster Linie die Schulgemeinden bezw. Sekundarschulkreise aufzukommen.
2. Der Kanton leistet an diese Stellvertretungskosten einen Beitrag von 30 %, im Maximum 12 Fr. per Woche für Vikariate an Primarschulen, 15 Fr. für Vikariate an Sekundarschulen.
3. Die Schulvorsteherschaften sind ermächtigt, den Lehrern von ihrer Besoldung einen Beitrag bis auf 50 % der Vikariatsentschädigung in Abzug zu bringen. Hiebei sind die Familienverhältnisse des Lehrers in billiger Weise zu berücksichtigen. In streitigen Fällen setzt der Regierungsrat die Beteiligung des Lehrers an den Vikariatskosten fest.
4. Publikation im Amtsblatt und Mitteilung durch Separatabdruck an die beteiligten Schulvorsteherschaften.

XXI. Kanton Tessin.

1. Sekundar- und Mittelschulen.

1. Legge istituente la Commissione cantonale degli studi. (Del 26 novembre **1913**.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Commissione cantonale degli studi.

Art. 2. La Commissione cantonale degli studi è composta dal Consigliere di Stato Direttore del Dipartimento della Pubblica Educazione, che ne è il Presidente, e di altri quattro membri, nominati dal Consiglio di Stato.

Il Vice-Presidente ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio di Stato, tra i membri della Commissione.

§ 1. Almeno tre membri della Commissione devono essere, preferibilmente, scelti nella classe degli insegnanti.

§ 2. Un' equa rappresentanza dovrà essere lasciata alle minoranze.

§ 3. La Commissione sta in carica 4 anni.

Art. 3. Le attribuzioni della Commissione cantonale degli studi sono principalmente le seguenti:

a) Coadiuvare il Dipartimento della Pubblica Educazione nella sorveglianza delle Scuole secondarie e professionali ed in genere nella applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze scolastiche, da parte di tutti i funzionari delle Scuole.

b) Elaborare i progetti di legge, di regolamenti di programmi da presentarsi, in materia di pubblica istruzione, al Consiglio di Stato ed al Gran Consiglio.

c) Proporre la scelta dei libri di testo per ogni ordine di Scuole pubbliche.

d) Presiedere *in corpore,* o per delegazione, agli esami di licenza tecnica, ginnasiale, commerciale e liceale, nonchè agli esami propedeutici e professionali di magistero.

e) Assistere il Dipartimento della Pubblica Educazione in qualsiasi questione d'ordini didattico ed amministrativo concernente la pubblica istruzione.

Art. 4. In casi eccezionali, a giudizio del Dipartimento, gli esami di licenza potranno essere presieduti da una delegazione governativa straordinaria di periti.

§. Il Dipartimento della Pubblica Educazione è autorizzato a far intervenire persone fornite di cognizioni speciali alle radunanze della Commissione.

Art. 5. Gli esami di promozione presso le Scuole secondarie e professionali, eccettuati quelli delle Scuole professionali di disegno, d' arti e mestieri, dei Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili, sono fatti, in ciascun istituto, dal proprio collegio dei Professori, suddiviso in Commissioni.

§ 1. La suddivisione del collegio dei Professori in *Commissione d' esame* è fatta dalla Commissione cantonale degli studi.

§ 2. Tutti gli esami sono pubblici.

Art. 6. I membri della Commissione cantonale degli studi ricevono un' indennità di fr. 10, per ogni giorno di viaggio e di seduta più la spesa effettiva della trasferta.

Art. 7. Rimandata a speciale regolamento, da emanarsi dal Consiglio di Stato, la più precisa determinazione delle modalità di procedimento della Commissione cantonale degli studi, è inscritta nel

bilancio dello Stato alle uscite del Dipartimento di Educazione una somma annua di fr. 5000 agli effetti del presente decreto, il quale abroga ogni altra disposizione contraria et incompatibile, ed entra in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del *referendum*.

---

2. Regolamento per la Commissione cantonale degli studi. (Del 15 giugno **1914**.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visto l'articolo 7 della legge 26 novembre 1913, costituente la Commissione cantonale degli studi;

A proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Art. 1. La Commissione cantonale degli studi, costituita secondo le disposizioni della legge, si aduna ordinariamente quattro volte all'anno, in primavera, estate, autunno e inverno. In seduta straordinaria può essere chiamata dal Dipartimento della Pubblica Educazione tutte le volte che se ne manifesti un reale bisogno.

La Commissione tiene le sue sedute nella Residenza governativa, ma può venire radunata altrove, quando speciali motivi lo consigliassero.

Art. 2. L'avviso di convocazione dev'essere mandato, dal Dipartimento ai singoli Commissari, possibilmente otto giorni prima della seduta, coll'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 3. Nella sessione primaverile la Commissione stabilisce il lavoro relativo agli esami finali delle scuole sottoposte alla sua speciale vigilanza; Ginnasio e Scuole Tecniche, Scuola Tecnica per i geometri e i capomastri, Scuola Normale, Scuola Cantonale di Commercio, Liceo Cantonale, Scuola Professionale femminile in Lugano, vale a dire:

a) Stabilisce i giorni per gli esami di promozione, di riparazione e di licenza in tutte le sopradette scuole e quelli per gli esami di magistero;
b) Costituisce le Commissioni per gli esami di promozione e di riparazione in ciascun istituto, con docenti scelti dal collegio dei professori dell'istituto stesso;
c) Fissa le mansioni dei singoli Commissari dei diversi istituti e l'orario degli esami;
d) Propone i delegati o esaminatori straordinari per gli esami di licenza e di magistero;
e) Stabilisce quali commissioni o delegati straordinari debbano assistere nei singoli istituti agli esami di licenza e di magistero, nonchè alle conferenze per lo scrutinio finale.

Art. 4. Il Commissario presiede il collegio degli esaminatori. Egli interviene con voto deliberativo quando fra questi vi sia dissenso, e ha il diritto, dove lo ritenga opportuno, di confermare o

infirmare la idoneità complessiva del candidato. Questo giudizio del Commissario si esprimerà colla nota: *idoneo*, o *non idoneo*.

Lo specchio delle classificazioni viene steso nella conferenza per lo scrutinio finale in doppio esemplare, di cui uno viene consegnato seduta stante al Commissario.

Art. 5. Sono ogetti speciali della sessione estiva:

a) Relazione verbale o scritta sui risultati degli esami finali presieduti dai commissari o dai delegati;
b) Esame delle relazioni dei Direttori dei singoli istituti;
c) Ripartizione degli insegnamenti fra i professori di ogni istituto e relativi orari;
d) Provvedimenti per nuovi uffici d'insegnante;
e) Esame dei libri di testo per le scuole, presentati dal Dipartimento della Pubblica Educazione e relativo preavviso;
f) Disposizioni per l'imminente anno scolastico;
g) Designazione del Commissario incaricato di redigere la relazione generale al Dipartimento della Pubblica Educazione sull'anno scolastico trascorso.

Art. 6. La sessione autunnale è destinata principalmente a disporre le visite e le ispezioni da farsi durante l'anno incominciato, in modo che ogni insegnante delle scuole enumerate all'art. 3 abbia da un Commissario, o da un delegato, almeno una visita in ciascun insegnamento e in ciascuna sua classe. I docenti di nuova nomina saranno sottoposti a speciali ispezioni da parte di una delegazione, composta di due membri, della Commissione.

Nella seduta autunnale viene pure esaminata, discussa ed approvata, se del caso, la relazione generale al Dipartimento, scritta dal Commissario che ne ebbe l'incarico.

In generale questa sessione sarà tenuta allo scopo di predisporre i lavori da farsi durante l'anno scolastico.

Art. 7. La sessione invernale è dedicata allo studio di disegni di legge, programmi, regolamenti, circolari, preparati o fatti preparare dal Dipartimento.

È pure lavoro speciale di questa sessione l'esame di libri, manoscritti di testi, strumenti didattici, ecc., proposti per le scuole.

Art. 8. I lavori della Commissione, principalmente quelli che hanno carattere di studi preparatori, possono essere distribuiti fra i singoli Commissari od affidati a Sottocommissioni. Di queste ultime possono far parte persone chiamate dal dipartimento a proposta della Commissione stessa.

Art. 9. La Commissione decide in seduta plenaria, alla quale siano presenti almeno quattro dei suoi membri: nessuna decisione dei singoli membri o di una Sottocommissione è valida senza l'autorizzazione della Commissione stessa.

Art. 10. La Commissione cantonale degli studi ed i singoli suoi membri hanno il diritto di vigilare ed ispezionare, oltre gli istituti di cui all'articolo 3, tutti i funzionari, i docenti e le scuole sui quali

e sulle quali lo Stato ha il dovere della sorveglianza, compresi i convitti annessi agli istituti governativi.

Art. 11. Dei rilievi fatti durante queste visite od ispezioni, la Commissione ed i singoli membri informano immediatamente la superiore Autorità scolastica, ogni qualvolta si trattasse di casi che richiedessero un sollecito provvedimento.

Art. 12. Le deliberazioni della Commissione, sanzionate dal Dipartimento, sono comunicate agli interessati dal Dipartimento medesimo, il quale s'incaricherà pure della corrispondenza coi direttori, ispettori e docenti.

Art. 13. Al Vice-Presidente, oltre l'ufficio di sostituire il Presidente in caso di assenza, è commesso l'incarico di ordinare e vigilare i lavori interni della Commissione, onde procedano con la maggiore sollecitudine possibile.

Art. 14. Uffici del Segretario della Commissione sono:

a) Redigere e conservare i verbali delle risoluzioni della Commissione;
b) Preparare il lavoro della Commissione e coordinare l'opera dei singoli Commissari;
c) Coadiuvare il Dipartimento nel dar corso alle risoluzioni della Commissione;
d) Corrispondere coi membri della Commissione per le cose d'ordine interno;
e) Conservare in buon ordine, e a disposizione del Dipartimento, gli atti della Commissione.

Art. 15. Il Segretario tiene il suo ufficio, in cui dovrà trovarsi almeno un giorno per settimana, presso il Dipartimento della Pubblicca Educazione.

Art. 16. I membri o delegati della Commissione cantonale degli studi ricevono una indennità di fr. 10 per ogni giorno di viaggio e di seduta più il rimborso delle spese effettive di trasferimento. Ogni giornata di lavoro a domicilio, o d'ufficio se del Segretario, è compensata nella stessa misura delle sedute.

Regolamenti per gli esami di magistero del 14 maggio 1913 siehe sub. 3. Lehrerschaft aller Stufen.

---

2. Berufsschulen.

1. Legge circa l'impianto e l'organizzazione di un'Istituto agrario cantonale. (Del 29 maggio **1913**.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. Allo scopo di promuovere l'istruzione professionale agricola viene fondato un Istituto agrario cantonale con annessa azienda

sperimentale; esso è amministrato dal Consiglio di Stato a mezzo di una speciale commissione amministrativa.

Art. 2. L'Istituto ha la sua sede nel tenimento di Mezzana di donazione Pietro Chiesa in territorio dei Comuni di Balerna e Coldrerio viene denominato *„Istituto agrario cantonale di fondazione Pietro Chiesa“*.

L'azienda sarà dotata di un alpe modello e di un caseificio alpestre.

Art. 3. È accordato al Consiglio di Stato un credito complessivo di fr. 153,000 da usarsi gradatamente per i lavori di costruzione e di adattamento, necessari per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto, come ai progetti e perizie.

Art. 4. L'Istituto viene alimentato colle rendite del terreno annesso, colle rette degli allievi, coi sussidi della Confederazione e colle entrate ordinarie dello Stato.

§ 1. I legati e doni a favore dell'Istituto agrario (salvo diversa destinazione del donatore) costituiscono un fondo speciale per gli eventuali miglioramenti od ampliamenti del medesimo.

§ 2. La gestione dei legati e donazioni a favore dell'Istituto rimane affidata al Dipartimento delle Finanze il quale terrà debito calcolo per l'impiego del preavviso della commissione amministrativa e ne dà conto alla stessa ogni anno.

§ 3. L'impiego dei doni e dei legati, se in valori pubblici, sarà fatto al corso di mercato degli stessi.

Art. 5. La gestione dell'Istituto è affidata a un direttore assistito da un aggiunto e da un economo.

Art. 6. La commissione amministrativa è composta di 7 membri da nominarsi dal Consiglio di Stato, tenendo calcolo delle disposizioni di cui all'art. 5 dell'istromento di donazione Chiesa.

Ne è presidente di diritto il direttore del Dipartimento di Agricoltura.

Partecipa alle deliberazioni della commissione il direttore dell'Istituto con voto consultivo, tolto il caso in cui si tratti di giudicare del suo operato.

La commissione nomina il vice-presidente e un segretario; questo potrà esser scelto anche fuori dal seno della stessa.

La commissione stà in carica 4 anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

La prima nomina avverrà all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7. Le attribuzioni della commissione amministrativa sono:

a) La compilazione del regolamento interno per l'amministrazione dell'Istituto e per il servizio interno dello stesso;
b) l'allestimento dei conti preventivo e consuntivo;
c) le proposte per la nomina del direttore, dell'aggiunto e dell'economo;

d) la nomina, sospensione, rimozione di tutti gli impiegati subalterni dell' Istituto, previa proposta del direttore;
e) la stipulazione di tutti i contratti per le forniture;
f) l' esame e l' approvazione del rapporto annuale del direttore dell' Istituto;
g) il dovere di proporre al Consiglio di Stato ed in caso di urgenza di prendere tutte quelle misure che sono reputate necessarie od utili al buon andamento dell' Istituto;
h) il diritto di stare in causa in nome dell' Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Stato;
i) la compilazione dei progetti di restauro o di ampliamento dell' Istituto.

§. Il regolamento ed i conti di cui alle lettere a e b dovranno essere approvati dal Consiglio di Stato.

La definitiva sanzione dei conti preventivo e consuntivo è devoluta al Gran Consiglio.

Art. 8. La commissione amministrativa si raduna in via ordinaria per l' allestimento dei conti preventivo e consuntivo, per la stipulazione dei contratti delle forniture ed in via straordinaria ogni qualvolta la convocazione sia ordinata dal presidente o richiesta dal direttore dell' Istituto, dal Consiglio di Stato o da due membri della stessa commissione.

Perchè le sue decisioni siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.

I membri di questa commissione percepiscono le spese di trasferta e l' indennità di fr. 12 per seduta.

Art. 9. Il direttore, l' aggiunto, l' economo, il casaro sono nominati dal Consiglio di Stato, e stanno in carica secondo lo stesso periodo determinato per gli altri funzionari dello Stato. Essi saranno chiamati a coprire le cariche di insegnanti ordinari, salve altre nomine secondo le esigenze del programma.

Gli insegnanti straordinari sono scelti volta per volta dal Consiglio di Stato a misura dei bisogni e delle materie.

Art. 10. Gli onorari sono stabiliti come segue: Direttore da fr. 4000 a 5000, Aggiunto da fr. 3500 a 4500, Economo da fr. 3000 a 4000, Maestro casaro da fr. 2000 à 3000.

Per le missioni fuori d' ufficio ricevono un' indennità giornaliera di fr. 6 oltre le spese effettive di trasferta.

Nei casi di pernottazione è accordata un' indennità di fr. 3.

Art. 11. Il direttore e l' economo devono risiedere nell' istituto ed hanno diritto all' alloggio per sè e famiglia dietro corrisponsione di un modico canone.

Alla stessa condizione anche gli altri insegnanti possono alloggiare presso l' istituto, limitatamente ai locali disponibili.

Art. 12. Il direttore è responsabile dell' amministrazione, del buon andamento e della disciplina interna dell' istituto.

Il direttore, l'aggiunto e l'economo presteranno la cauzione che sarà fissata dal regolamento.

Art. 13. L'Istituto agrario cantonale curerà lo sviluppo di tutti i rami dell'agricoltura a mezzo di studi e di ricerche, di campi sperimentali e dimostrativi, di pubblicazioni e conferenze, di consulti e sopraluoghi e terrà dei corsi semestrali invernali ed estivi nonchè corsi speciali di più breve durata, quando si presenti un numero adeguato di allievi.

Art. 14. Per la frequenza ai corsi semestrali saranno richieste la licenza della scuola elementare e l'età di 14 anni compiuti.

Art. 15. Gli allievi sono divisi in due categorie: interni ed esterni.

Essi soddisferanno la tassa per l'insegnamento da fissarsi dall'apposito regolamento.

Gli interni ricevono il vitto e l'alloggio nell'Istituto e pagano una modica retta semestrale da stabilirsi pure dal regolamento.

Gli allievi esterni possono ricevere presso l'Istituto la colazione ed il pranzo, pagando una modica retta da fissarsi dal regolamento.

L'allievo che, senza plausibile motivo, abbandona il corso prima del suo termine non ha diritto alla restituzione della retta da lui pagata.

Art. 16. Gli allievi dei corsi speciali possono ricevere l'alloggio ed il vitto presso l'Istituto mediante il pagamento di una congrua retta giornaliera da stabilirsi dalla commissione amministrativa, d'accordo colla direzione dell'Istituto.

Art. 17. Per agevolare la frequenza ai corsi semestrali è accordato al Consiglio di Stato un credito anno di fr. 1500 da distribuirsi in borse di sussidio dell'importo di fr. 125 a fr. 250 ciascuna.

È riservata la disposizione dell'art. 4 dell'atto di donazione a favore di un cittadino di Chiasso.

Art. 18. Per favorire la partecipazione ai corsi temporanei è accordato al Consiglio di Stato un credito annuo sino a fr. 1000 da distribuirsi sotto forma di sussidio agli allievi più bisognosi.

Art. 19. Le borse di sussidio pei corsi semestrali e gli indennizzi pei corsi temporanei, sono concessi solamente a coloro che presentano analoga domanda al Dipartimento di Agricoltura, comprovino di trovarsi in limitate condizioni finanziarie ed abbiano frequentato il corso per tutta la sua durata.

Nell'assegnamento delle borse di sussidio sarà inoltre tenuto calcolo delle maggiori difficoltà di trasferta.

Art. 20. Agli allievi dei corsi semestrali e di quelli temporanei sono rilasciati analoghi certificati di frequenza comprovanti il profitto tratto dagli stessi.

Art. 21. Uno speciale regolamento interno, da elaborarsi dal Consiglio di Stato, sentito il preavviso della commissione amministrativa, determinerà le competenze del personale addetto all'Istituto e le norme disciplinari cui devono sottostare gli allievi.

Il Consiglio di Stato provvederà pure alla compilazione del programma d'insegnamento sentita la commissione.

Art. 22. Sono abrogati i decreti del 20 novembre 1901, istituente la Cattedra ambulante di agricoltura, e del 20 novembre 1905 circa la nomina di un aggiunto alla medesima e la risoluzione istituente una borsa di sussidio di fr. 500 per la frequenza a corsi pratici di agricoltura.

Art. 23. La presente legge entrerà in vigore trascorso il termine per l'esercizio del diritto di *referendum*.

---

2. Regolamento d'applicazione della legge 3 luglio 1912 sull'insegnamento professionale nelle scuole di disegno, d'arti e mestieri. (Del 11 ottobre **1913**.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Vista la legge 3 luglio 1912 sull'insegnamento professionale, in quanto concerne le scuole di disegno, d'arti e mestieri, ed in relazione alla legge 15 gennaio 1912 sugli apprendisti,

A proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Organizzazione delle scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri.

Art. 1. Le scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri hanno per iscopo di procurare ai giovani una istruzione che li abiliti all'esercizio delle arti e de' mestieri.

§. Esse si suddividono in primarie e secondarie conformemente agli articoli 17 e 18 della legge professionale.

Art. 2. La durata normale delle scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri è di dieci mesi, e cioè dal 1º ottobre alla fine di luglio.

§ 1. Tuttavia nelle scuole primarie, dove la scolaresca si riduca nel corso dell'anno a meno di 15 allievi, essa può essere ridotta a sei mesi fino a tanto che le condizioni della frequenza degli allievi non ridiventassero, in un anno successivo, tali da giustificare il ripristino della durata normale di 10 mesi.

§ 2. La riduzione e l'aumento della durata sono in facoltà del Dipartimento della Pubblica Educazione, il quale decide sentito l'Ispettore delle scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri.

Art. 3. L'insegnamento comprende:

1. Un corso preparatorio o comune per gli allievi che non avessero acquisito nella scuola elementare o maggiore le cognizioni necessarie per entrare nel primo corso professionale, dove si insegnano materie di coltura generale e disegno professionale.

2. I corsi professionali, dove si insegnano materie amministrative, nozioni professionali e disegno professionale.

Art. 4. Ogni scuola può comprendere l'insegnamento pratico delle arti e dei mestieri, che si svolge in un laboratorio annesso alla scuola, o in officine e fabbriche del luogo conformemente agli articoli 23 e 24 della legge sull'insegnamento professionale.

Art. 5. La durata del corso comune è di un anno.

§. La durata dei vari corsi professionali è di tre anni per le scuole elementari annuali, di cinque per le scuole semestrali, di due per le secondarie.

Art. 6. Ogni corso è diviso in classi secondo le professioni o gruppi di professioni affini, e ciascuna classe può essere suddivisa in una o più sezioni, quando gli allievi della stessa superino il numero di 35.

§ 1. Un programma speciale prescrive l' estensione che devono ricevere le diverse materie nelle varie classi, e il numero delle ore che dev' essere dedicato a ciascuna materia.

§ 2. Il programma deve essere svolto in modo da rendere possibile agli allievi delle varie classi, alla fine del periodo del loro tirocinio, l' esame professionale davanti la Commissione degli apprendisti.

Art. 7. Ogni corso è diretto da un docente titolare, il quale può essere coadiuvato, ovo il numero degli allievi lo giustifichi, da uno o più professionisti, incaricati di insegnamenti speciali.

§ 1. Il docente titolare è responsabile della disciplina e del buon andamento del suo corso.

§ 2. Egli impartisce l' insegnamento conforme ai programmi.

Art. 8. Il laboratorio è affidato ad un insegnante tecnico, ed è posto sotto la vigilanza del docente titolare.

§ 1. Gli attrezzi e la materia prima pei lavori sono forniti gratuitamente dallo Stato, il quale diventa proprietario anche dei lavori.

§ 2. La scuola, a scopo d' istruzione, può anche assumere lavori su ordinazioni, sempre per conto dello Stato.

§ 2. Le mancanze e la disciplina nel laboratorio e nell' officina sono regolate dalle stesse norme vigenti nella scuola.

Art. 9. L' orario della scuola dev' essere stabilito dal Direttore, il quale deve tener conto delle condizioni degli scolari chiamata a frequentarla. A tal uopo deve comprendere tanto le ore diurne quanto le ore serali, in guisa da favorire la maggiore frequenza possibile.

§. Appena stabilito, esso deve essere spedito dal Direttore della scuola, in doppio esemplare e firmato, all' Ispettore per l'approvazione.

Art. 10. Ogni cambiamento d'orario non può avere effetto senza l' approvazione dell' Ispettore, il quale potrà sempre apportarvi quelle modificazioni che saranno da lui ritenute convenienti.

§. L' orario deve rimanere affisso nella scuola, e dev' essere strettamente osservato dai docenti e dagli allievi.

Art. 11. Sono ammessi alla scuola professionale di disegno, d' arti e mestieri i giovani in possesso della licenza elementare che hanno compiuto il tredicesimo anno di età.

§ 1. Chi domanda ed ottiene l' ammissione è obbligato a frequentare la scuola tutto l' anno ed è sottoposto alle stesse norme disciplinari previste per gli obbligati.

Art. 12. L' ammissione dà adito al corso comune o preparatorio.

§ 1. Per essere ammessi direttamente ai corsi professionali bisogna dimostrare con certificati d' avere compiuti studi in altre scuole professionali e subire un esame.

§ 2. È vietato promuovere scolari da un corso ad un altro superiore durante l' anno scolastico.

Art. 13. Gli allievi delle scuole professionali in ciu vengato dato un corso di coltura generale sono esonerati dai corsi di ripetizione previsti dal decreto legislativo del 13 novembre 1901 quando frequentino regolarmente la scuola.

Frequenza alla scuola e disciplina.

Art. 14. Dai 14 ai 19 anni compiuti i garzoni delle fabbriche e officine del luogo sono obbligati a frequentare le scuole professionali di disegno, d' arti e mestieri.

§. L'età si calcola dal 1º ottobre di ciascun anno.

Art. 15. I padroni di fabbriche e di officine, dove stanno i giovani tenuti a frequentare la scuola, sono obbligati a lasciar loro libere almeno due ore giornaliere per frequentare le lezioni.

§. Agli scolari, ai genitori, tutori e padroni si applicano per analogia le disposizioni della legge scolastica vigente circa i doveri inerenti all' obbligatorietà della scuola.

Art. 16. L' obbligatorietà di frequenza alla scuola è applicabile ai garzoni residenti nelle località a distanza di strada non maggiore di cinque chilometri dal luogo ove ha sede la scuola.

Art. 17. L' Ispettore è autorizzato a visitare presso i Municipi i libri di Stato Civile e gli elenchi degli apprendisti e dei garzoni.

Art. 18. Ogni docente è tenuto ad un massimo di 30 ore d'insegnamento per settimana.

Art. 19. Le vacanze di Natale e di Pasqua sono decretate dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

§. Non sarà accordata altra vacanza se non per legittimi motivi da riconoscersi dall' Ispettore.

Art. 20. Le Municipalità trasmetteranno all' Ispettore ed al Direttore della scuola, otto giorni prima dell' apertura, la lista dei giovani tenuti a frequentare la scuola stessa.

§. Questa lista deve contenere: nome, cognome, data della nascita e luogo d' origine e di domicilio dell' allievo; nome, cognome e domicilio del padre o tutore; nome del proprietario o direttore dell' officina presso cui il ragazzo lavora.

Art. 21. Per ogni categoria professionale è stabilito dal programma un determinato numero di ore obbligatorie, a cui possono aggiungersi ore di lezioni facoltative.

Art. 22. Gli allievi devono conformarsi a tutti gli ordini emanati dai docenti o dall' Autorità di vigilanza.

§ 1. Le infrazioni alle regole disciplinari, gli atti d' insubordinazione, la cattiva condotta, le mancanze, i ritardi ingiustificati e la negligenza sono puniti a norma dei dispositivi del presente regolamento.

§ 2. Gli allievi sono responsabili di ogni guasto causato all'edificio scolastico, al mobilio od al materiale scolastico.

Art. 23. Ogni mancanza arbitraria sarà punita volta per volta con una multa di 20 centesimi, applicabile ai parenti od al padrone, secondo le circostanze ed a giudizio del Direttore.

§ 1. I ritardi considerevoli ed ingiustificati sono ritenuti come assenze arbitrarie.

§ 2. La multa potrà essere inflitta anche in caso di indisciplina, di disobbedienza e di insubordinazione.

§ 3. In caso di recidiva, qualunque sia la mancanza, la multa può essere raddoppiata. Nei casi più gravi l'ispettore può ordinare l'arresto del colpevole fino a 24 ore da effettuarsi mediante il Commissario distrettuale di Governo, sempre ritenuta la multa.

Art. 24. La multa è inflitta dall'Ispettore, su rapporto del Direttore, ed è esatta dal Commissario di Governo. Essa va a profitto di un fondo speciale per fornitura di materiale gratuito ad allievi bisognosi della scuola.

§. L'importo delle multe pagate sarà trasmesso dal Municipio, alla fine dell'anno scolastico, all'Ispettore, il quale provvederà a che sia destinato al fine sopra designato.

Art. 25. L'autorità locale fa condurre a scuola i giovani renitenti. Per gravi motivi, come pel caso di mancato pagamento delle multe, il Commissario di Governo può infliggere fino a 4 ore di arresto al padre, od al tutore, od al padrone.

Art. 26. Prolungandosi la mancanza d'un allievo oltre il terzo giorno, il Direttore, al quale i docenti segnaleranno queste assenze, s'informerà presso il padrone od i genitori del motivo dell'assenza.

Art. 27. L'allievo che manca dalla scuola deve in ogni caso giustificarsi per iscritto al docente quando si ripresenta alle lezioni.

§ 1. La giustificazione deve essere firmata dal padrone dello scolare nel caso che l'assenza sia avvenuta entro l'orario di lavoro, ed in caso diverso dai genitori o dal tutore.

Art. 28. L'allievo legittimamente impedito d'intervenire alle lezioni ne darà avviso al Direttore.

§. Occorrendogli un permesso d'assenza fino a 7 giorni lo chiederà pure al Direttore, il quale s'assicurerà presso il padrone o i genitori che il motivo per cui il permesso viene richiesto sia legittimo.

Art. 29. Il Direttore vigilerà a che le tabelle sieno tenute in regola e le assenze registrate diligentemente dai docenti.

§ 1. Egli deve conservare le giustificazioni sino agli esami finali.

§ 2. Egli terrà un controllo delle assenze degli insegnanti.

Art. 30. Le altre punizioni autorizzate sono:

a) l'ammonizione privata o in presenza della scolaresca;
b) la sospensione temporanea fino a tre giorni, più la multa;
c) l'espulsione definitiva in casi di eccezionale gravità, da decretarsi dal Dipartimento della P. E., salvo ricorso al Consiglio di Stato.

§ 1. L'espulsione definitiva porta con sè il ritiro del contratto di tirocinio.

Di regola non si applicherà la pena maggiora, se non dopo esperimentata la minore.

§ 2. La punizione segnata a è inflitta dal docente, quella indicata con b dal Direttore.

Art. 31. Qualunque pena non prevista dagli articoli precedenti è proibita. Sono specialmente vietate le correzioni manuali.

Doveri speciali del Direttore.

Art. 32. In ogni scuola viene dal Dipartimento nominato, su preavviso dell'Ispettore, un Direttore, scelto fra il Corpo insegnante.

§ 1. Nelle scuole secondarie, ove se ne senta il bisogno, il Direttore si fa coadiuvare da un Segretario, da lui scelto fra gl'insegnanti. Generalmente è il docente più giovane che funge da Segretario.

§ 2. Le prestazioni del Direttore e del Segretario sono obbligatorie e gratuite.

Art. 33. Il Direttore inscrive i giovani che devono frequentare la scuola sul *registro di inscrizione.*

§. Il Direttore comunica ad ogni singolo insegnante l'elenco degli allievi.

Art. 34. È dovere del Direttore di informare sollecitamente l'Ispettore delle gravi irregolarità che sorgessero nell'andamento della scuola.

Art. 35. Il Direttore della scuola conserva le lettere, le circolari ed i decreti che gli sono trasmessi dalle Autorità scolastiche, come pure i registri d'inscrizione.

§. Egli ha cura del materiale didattico e della biblioteca scolastica e ne conserva in ordine l'inventario.

Art. 36. I docenti segnalano volta per volta al Direttore le assenze ingiustificate degli allievi, i casi di grave negligenza e d'indisciplina.

Il Direttore ne dà notifica all'Ispettore.

Art. 37. Le tabelle scolastiche dei singoli docenti devono essere rimesse al Direttore alla chiusura dell'anno, e il Direttore le trasmette all'Ispettore con una breve relazione sull'andamento scolastico.

Classificazioni ed esami.

Art. 38. Devono subire un esame all'inizio dell'anno scolastico i giovani che vogliano essere ammessi direttamente a'corsi professionali.

§ 1. La promozione da una classe ad un'altra superiore dà diritto all'ammissione senz'esame alla classe corrispondente in qualunque Scuola professionale del Cantone.

§ 2. Gli esami d'ammissione avvengono all'inizio dell'anno. Essi sono presieduti dall'Ispettore che può delegarne l'incarico ad un docente.

Art. 39. Il Direttore raduna una volta ogni due mesi il corpo insegnante per le classificazioni bimestrali.

§ 1. Il profitto nei diversi rami d'insegnamento si indica con punti dall'uno al sei, dati dal docente della materia.

La sufficienza è rappresentata dalla nota tre.

§ 2. Inoltre sarà data a ciascun allievo dal Corpo insegnante una nota complessiva sulla condotta e sull'applicazione, indicandole con cifre dall'uno al sei, come per le note di profitto.

Art. 40. Nessuna scuola può essere chiusa se non dopo regolari esami di promozione e di licenza.

I giorni d'esame sono scelti dall'Ispettore, il quale ne dà avviso al Dipartimento, al Municipio, alle Commissioni di vigilanza ed al Direttore della scuola almeno cinque giorni prima.

Art. 41. Agli esami devono intervenire tutti i giovani che hanno frequentato la scuola nel corso dell'anno.

§. Chi per motivi gravi, da riconoscersi dall'Ispettore, mancasse all'esame di fine d'anno, potrà presentarsi a subirlo all'inizio dell'anno successivo, ma non potrà essere promosso, neanche provvisoriamente, prima di aver superato l'esame.

Art. 42. Gli esami sono fatti:

a) per iscritto, sull'italiano, il calcolo e la contabilità; si fa inoltre un esperimento di disegno per ogni materia della rispettiva classe.

Per l'italiano, il calcolo e la contabilità saranno assegnate sino a 2 ore di tempo; per ogni esperimento di disegno sino a ore 5.

b) a voce, sopra tutte le materie della rispettiva classe.

Art. 43. I temi per egli esami in iscritto sono preparati dai rispettivi docenti, i quali ne devono allestire almeno tre per ogni materia e classe. La scelta spatta all'Ispettore, il quale potrà anche dare un tema proprio.

§ 1. La vigilanza per gli esami scritti è esercitata dall'Ispettore o da un docente da lui incaricato.

§ 2. Le interrogazioni agli esami orali sono fatte di regola dal rispettivo docente, in conformità del programma.

§ 3. Gli esami di licenza potranno comprendere non solo le materie dell'ultima classe, ma anche quelle studiate antecedentemente nell'intero corso.

Art. 44. Le note finali di profitto sono date dal docente della materia, il quale, oltre che del risultato degli esami, deve tener calcolo di quelle conseguite dall'allievo durante l'anno.

§. Le classificazioni finali della condotta e dell'applicazione saranno assegnate tenendo calcolo delle medie mensili riportate nell'anno.

Art. 45. Per la promozione è necessario ottenere all'esame almeno la nota 3 in tutte le materie.

§ 1. Altrimenti, quando l'allievo fosse caduto in materie di cultura generale, sarà obbligato a ripetere l'anno per queste materie,

ma è in sua facoltà di ripresentarsi agli esami di apertura dell'anno successivo.

§ 2. In caso di divergenza, tanto per la promozione quanto per la licenza, prevale il voto dell'Ispettore.

Art. 46. Le note finali sono inscritte durante la conferenza finale nel registro d'inscrizione.

Copia delle classificazioni finali è stesa contemporaneamente per l'Ispettore.

§. Ambedue le copie sono firmate dall'Ispettore e dai docenti.

Art. 47. Le note bimestrali e quelle di promozione e di licenza sono trascritte sopra il libretto scolastico, di cui viene fornito ogni scolare, e che deve essere da lui conservato fino al suo licenziamento dall'Istituto.

Art. 48. Il libretto è firmato dal Direttore.

§ 1. La perdita del libretto è punita con la multa di fr. 3.

§ 2. Il libretto, tenuto dal Direttore durante l'anno, viene consegnato regolarmente agli allievi per la firma da parte de' parenti, e deve essere restituito al Direttore non più tardi di tre giorni dopo ricevuto.

Art. 49. Al giovane che ha ottenuto la licenza è rilasciato un attestato di capacità, firmato dall'Ispettore.

Doveri dell'Ispettore.

Art. 50. Oltre le attribuzioni già accennate, l'Ispettore delle scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri deve:

1. Visitare almeno tre volte l'anno ognuna delle scuole: la terza visita può coincidere con l'esame finale;
2. curarne il buon andamento rispetto alle ammissioni, alla disciplina ed all'istruzione;
3. approvare gli orari, vigilandone la retta osservanza;
4. vigilare, lo svolgimento del programma;
5. vigilare, unitamente al bibliotecario, il riparto *Belle Arti* della biblioteca specialmente per ciò che concerne il servizio di prestito;
6. ordinare le ispezioni dei lavori;
7. tenere le conferenze opportune coi professori;
8. presiedere agli esami finali di ogni scuola;
9. tenere informato il Dipartimento della Pubblica Educazione, a mezzo di relazioni speciali, sul procedimento di tutte le scuole e trasmettergli, a fine d'anno, una relazione generale.

Art. 51. Per assicurarsi del buon andamento delle scuole rispetto all'istruzione egli può far capo a que' mezzi che riterrà più opportuni, e segnatamente: procedere ad interrogazioni parziali e generali, ad esperimenti, ecc.

§. Per le interrogazioni parziali e generali, per gli esperimenti, come pure per le visite, non è necessario che sia avvertito antecedentemente il docente o il Direttore.

Art. 52. L' Ispettore consiglia i Direttori e gli insegnanti ed occorrendo li richiama all' esatto adempimento dei loro doveri senza menomarne l' autorità, specialmente di fronte agli allievi.

Art. 53. L' Ispettore, udito l' avviso del Direttore, procede alla distribuzione delle materie ed alle ore di insegnamento tra i docenti di una medesima scuola.

Art. 54. Insorgendo questioni ed avvenendo casi d' insubordinazione da parte di allievi, od altre mancanze da parte di genitori, docenti, Municipi, Delegazioni, ecc., l' Ispettore li sente anche verbalmente nel proprio ufficio o sul luogo, facendone rapporto al Dipartimento.

§. Se però la questione richiedesse pronto scioglimento, e fosse pericoloso il ritardo, l' Ispettore provvederà d' urgenza, chiedendo all' uopo l' appoggio della Municipalità o del Commissario.

Vi è sempre luogo a ricorso al Dipartimento, al quale l' Ispettore dovrà far rapporto entro tre giorni al più tardi.

Art. 55. Spetta all' Ispettore il vegliare a che siano allestiti i locali della scuola con le relative suppellettile, a che sia convenientemente provveduto al decoroso loro mantenimento, e, in generale, a che le leggi ed i regolamenti scolastici abbiano la voluta esecuzione da parte delle Autorità comunali.

Art. 56. Per ottenere l' esecuzione delle leggi, dei regolamenti e degli ordini scolastici, l' Ispettore può comminare delle multe fino a fr. 30, facendone rapporto al Dipartimento per l' applicazione, salvo ricorso allo stesso.

§. In tutti i casi d' urgenza, l' Ispettore provvede a che le scuole non subiscano alcuna interruzione, e, quando le misure prese eccedano la sua competenza, ne fa rapporto al Dipartimento.

Art. 57. - Potrà pure l' Ispettore, in caso di negligenza della Municipalità nel provvedere le cose necessarie alla scuola, far eseguire egli stesso le provviste od i lavori necessari sino alla somma di fr. 30, e l' ammontare delle spese sarà rimborsato dal Comune o dal Consorzio.

§. In caso di renitenza e di ritardo al rimborso, il Dipartimento ne ordinerà l' esazione per mezzo del Commissario.

Art. 58. L' Ispettore veglia a che le tabelle, i registri e gli inventari della scuola sieno regolarmente tenuti; esercita una rigorosa vigilanza sul materiale d' insegnamento.

§. I docenti sono singolarmente responsabili del deterioramento delle opere didattiche dovuto a negligenza.

Art. 59. L' Ispettore può dispensare un insegnante dalla scuola fino a 7 giorni; per una più lunga assenza è necessario il permesso del Dipartimento.

§. Può pure, per seri motivi, accordare ad uno scolare un permesso di assenza superiore ai 7 giorni.

Art. 60. L' Ispettore esercita la vigilanza sull' insegnamento pratico tanto nei laboratori annessi alle scuole quanto nelle fabbriche ed

officine alle quali gli scolari vengano affidati in conformità di quanto dispone l' art. 24 della legge sull' insegnamento professionale.

Art. 61. L' Ispettore tiene nel suo ufficio, oltre la corrispondenza e le raccolte delle leggi, i cataloghi delle classificazioni finali e le tabelle de' singoli docenti. Egli tiene pure un elenco del materiale d' insegnamento da lui spedito alle singole scuole.

Art. 62. L' Ispettore può convocare nel suo ufficio od in altro luogo tutti o parte degl' insegnanti per provvedere a quanto è necessario ed utile per il funzionamento delle scuole.

§. Egli ha la direzione de' corsi di perfezionamento per i docenti previsti dall' art. 34 della legge.

Art. 63. Egli esercita pure la vigilanza sulla scuola d' arti decorative in Lugano, che serve a complemento delle scuole professionali d' arti e mestieri, e sulla scuola normale per i maestri di disegno.

Art. 64. L' Ispettore siede al capoluogo, alla immediata dipendenza del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Le indennità di viaggio per missioni d'ufficio sono computate dalla residenza.

Delle Commissioni.

Art. 65. Il Dipartimento può nominare delle Commissioni di vigilanza *ad honorem* composte di tre membri scelti fra i padroni ed i professionisti del luogo ove ha sede la scuola. Esse aiutano il Direttore nelle sue attribuzioni disciplinari.

§ 1. Dove non esistono tali Commissioni, la vigilanza spetta alle Delegazioni scolastiche con le attribuzioni di legge.

§ 2. Le Commissioni e le Delegazioni sono in immediata relazione con l' Ispettore.

Art. 66. Oltre le Commissioni e le Delegazioni di cui sopra, vi è una Commissione cantonale di due membri nominata dal Consiglio di Stato. Essa è incaricata:

a) Di riferire sugli acquisti di modelli e di opere d' arte per le scuole e per le biblioteche e sul materiale per l' insegnamento;
b) di riferire sui programmi d' insegnamento;
c) di esaminare i concorrenti al posto di professore, che vi aspirano senza averne i titoli di idoneità e per i quali si imponga un esame in conformità dell' art. 5 della legge;
d) di visitare determinate scuole a richiesta del Dipartimento.

Art. 67. Il presente regolamento entra in vigore colla sua pubblicazione sul *Bollettino Officiale delle leggi e decreti* della Repubblica e Cantone del Ticino.

---

3. Legge sull' insegnamento professionale. (Del 28 settembre **1914**.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Titolo I. ***Disposizioue generali.***

Art. 1. L'insegnamento professionale ha per iscopo di procacciare ai giovani le cognizioni teoriche e pratiche occorrenti per l'esercizio di una professione e di un mestiere.

Art. 2. Esso si divide in due gradi:

1. Il primario, il quale viene impartito:

a) Nelle Scuole di disegno professionale;
b) Nei corsi speciali di disegno applicato alle arti ed ai mestieri;
c) Nei corsi d'istruzione professionale per gli apprendisti;
d) Nelle Scuole professionali femminili;
e) Nei corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.

2. Il secondario che comprende:

a) Le Scuole d'arti e mestieri;
b) La Scuola Normale per la formazione dei maestri delle scuole elementari e maggiori;
c) La Scuola Pedagogica destinata a formare i docenti delle classi inferiori del Ginnasio e delle Scuole Tecniche, della Scuola d'Amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, nonchè a conferire un titolo per concorrere alla carica di Ispettore scolastico di Circondario;
d) La Scuola Cantonale di Commercio.

Art. 3. Per ogni scuola il Consiglio di Stato nomina un direttore scelto tra i professori della scuola medesima.

§. Le scuole che hanno sede comune con altri istituti cantonali di educazione possono essere sottoposte ad una direzione unica generale, coadiuvata da un vice-direttore.

Art. 4. Il programma e il regolamento per ognuna di queste Scuole vengono emanati dal Consiglio di Stato.

E riservata la questione dell'insegnamento religioso, la quale non potrà essere risolta o disciplinata se non mediante decreto legislativo speciale, ossia limitato alla materia e soggetto al *referendum.*

Finchè tale decreto non sia emanato, la questione rimane intieramente disciplinata nei vari ordini di scuola, dalle disposizioni legislative attualmente in vigore.

Il regolamento determina i periodi di vacanza, il numero delle ore d'insegnamento e tutto quanto ha riferimento alla frequenza della scuola, alle mancanze, alle punizioni, agli esami e ad altre simili discipline.

Art. 5. Per ottenere una cattedra in una scuola professionale occorre il possesso del diploma d'idoneità, il quale può essere di tre specie: 1. Un diploma di carattere generale, e cioè:

a) *per l'insegnamento delle scienze;* il diploma in scienze matematiche ed il diploma in scienze fisiche e naturali;
b) *per l'insegnamento delle lettere;* il diploma per l'insegnamento letterario moderno.

2. Un diploma di carattere speciale per l' insegnamento di determinate materie, e più precisamente: Pedagogia — Lingue moderne — Scienze commerciali — Contabilità — Disegno artistico — Disegno decorativo — Disegno tecnico — Calligrafia — Canto — Ginnastica — Lavori manuali — Lavori femminili — Economia domestica, ecc.

Art. 6. I candidati all' insegnamento, i quali non sono in possesso di un diploma d' idoneità riconosciuto dal Dipartimento della Pubblica Educazione, possono essere eletti alla direzione di una scuola professionale superando un esame davanti ad una Commissione scelta dal Dipartimento stesso.

Questi esami sono pubblici e non avvengono se non all' occasione di un concorso per un posto vacante.

Art. 7. Oltre al diploma di idoneità od alla dichiarazione di voler subire l' esame, i candidati devono presentare:

a) il certificato di nascita comprovante aver essi compiuti i diciannove anni;
b) la fedina penale ed il certificato di buona condotta;
c) un certificato medico comprovante una costituzione fisica idonea all' insegnamento;
d) gli attestati tutti degli studi fatti e degli esami subiti.

Art. 8. La nomina viene fatta dal Consiglio di Stato previo avviso di concorso da pubblicarsi sul *Foglio Officiale* del Cantone.

Art. 9. Il periodo di nomina è di 6 anni.

I docenti di nuova nomina s' intendono eletti per un anno a titolo di prova. Se la prova riesce soddisfacente, vengono confermati per l' intero periodo. È in facoltà del Dipartimento di tentare un secondo anno di prova.

Al termine di un periodo possono venir confermati senza concorso.

Qualora ciò non avvenga ed eccettuati i casi nei quali si tratti di trasloco, il Dipartimento comunica al docente, possibilmente almeno due mesi prima della riapertura delle scuole, i motivi per i quali non crede di proporne la conferma.

Al docente è riservato il ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10. Di regola il docente può essere trasferito da una sede ad un' altra a seguito di sua istanza o col suo consenso. In caso di trasferimento per ragioni d' officio, queste devono essere comunicate all' interessato, almeno due mesi prima. I trasferimenti non possono avvenire che al principio dell' anno scolastico.

Art. 11. Coll' accettazione della nomina, il docente si obbliga a compiere l' intiero periodo per il quale è nominato.

Non potrà mai abbandonare la scuola ad anno incominciato, salvo motivi eccezionali da riconoscersi dal Dipartimento. Può tuttavia ritirarsi alla fine di ogni anno scolastico dandone avviso al Dipartimento almeno due mesi prima della chiusura della scuola.

Art. 12. Ogni docente ha l' obbligo di adempiere puntualmente l' orario assegnatogli conforme al programma ed al regolamento i

quali stabiliranno altresì il minimo delle ore richieste per ogni materia, per ogni professore e per ogni ordine di scuola.

Entro i limiti del regolamento, i docenti devono prestarsi a dare lezioni, nelle loro materie, anche in altre scuole dello Stato.

Art. 13. Nessun docente può interrompere o sospendere le lezioni se non per motivi gravi da riconoscersi dalla direzione dell'Istituto.

Questa può concedere un congedo fino a 7 giorni; più in là il permesso dev' essere chiesto al Dipartimento.

La direzione provvede alla supplenza fino a 7 giorni; il Dipartimento a quella di una durata maggiore.

Le supplenze rimangono a carico del supplito, eccettuati i casi di forza maggiore, nei quali vi si provvede a spese dello Stato fino a sei mesi al massimo.

Art. 14. Durante l'anno scolastico il docente non può assumere altra occupazione ritenuta dal Dipartimento incompatibile coll' adempimento dei suoi doveri.

Art. 15. Ai docenti che vengono meno ai propri doveri si applicano le seguenti sanzioni:

1. Dalla direzione dell' Istituto:

a) l' ammonizione verbale;

b) l' ammonizione scritta con rapporto al Dipartimento.

2. Dal Dipartimento:

a) l' ammenda mediante ritenuta sull' onorario fino al massimo dell' importo di un mese;

b) il trasloco;

c) la sospensione temporanea fino ad un anno con relativa ritenuta sull' onorario. È riservato il diritto di ricorso al Consiglio di Stato quando la sospensione sia pronunciata per un anno.

3. Dal Consiglio di Stato:

a) il ritardo nella concessione di qualunque aumento di stipendio per un tempo determinato non inferiore ad un anno e non superiore a tre;

b) la revoca dalla carica.

Di regola, eccettuati i casi più gravi, non si applicano le pene maggiori se non dopo aver esperite quelle minori o quando queste risultino inapplicabili od insufficienti.

Art. 16. Se una scuola o un insegnamento vengono soppressi prima della scadenza del periodo di nomina, i suoi adetti ricevono, a titolo d' indennità, una gratificazione non inferiore alla metà e non superiore all' intero onorario percepito l' anno precedente, a giudizio del Consiglio di Stato.

§. Il docente che ha compiuto il 70° anno di età cessa dalle sue funzioni e viene ammesso al beneficio della Cassa di Previdenza.

Art. 17. Tutti insieme gli insegnanti di un istituto costituiscono il corpo dei professori.

Le attribuzioni di questo e quelle della direzione sono determinate dal regolamento.

Art. 18. Gli allievi delle scuole professionali sono in linea generale, esonerati da qualunque tassa d'ammissione, eccezione fatta:

a) per gli allievi della *Scuola Superiore di Commercio,* i quali pagano una tassa annua di fr. 40;
b) per gli allievi della *Scuola di Amministrazione,* annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, che pagano fr. 30 all'anno;
c) e per le allieve dei *Corsi ambulanti d'economia domestica e lavori femminili,* tenuti a una tassa di fr. 20 per corso.

Titolo II. — Sezione I. ***Insegnamento professionale di grado primario.***

Capitolo I. **Scuole e Corsi di disegno professionale.**

Art. 19. Lo Stato provvede all'insegnamento di grado primario del disegno artistico e tecnico applicato alle arti ed ai mestieri per mezzo delle Scuole e dei Corsi di disegno professionale.

Art. 20. Le Scuole di disegno professionale sono istituite a vantaggio dei Comuni popolosi o di quei raggruppamenti di Comuni, sprovvisti di Scuole di disegno di grado secondario, i quali ne hanno manifesto bisogno per i lavori cui la popolazione abitualmente si dedica, e che assicurino alla rispettiva scuola la frequenza di almeno 20 alunni regolari, aventi la loro abituale dimora nel Comune o nei Comuni consorziati ed in pesesso di tutti i requisiti a ciò richiesti dalla presente legge.

Art. 21. I Corsi speciali di disegno applicato alle arti ed ai mestieri, diurni o serali, sono istituiti nelle località dove non è possibile mantenere una scuola completa di disegno professionale, ritenuto che il bisogno ne sia dimostrato e venga assicurata la frequenza di almeno 15 allievi regolari aventi la loro dimora abituale nel Comune o nei Comuni consorziati.

Art. 22. Corsi serali o diurni di disegno e d'istruzione professionale saranno pure istituiti per gli apprendisti e per le apprendiste delle fabbriche e delle officine soggetti alla legge 15 gennaio 1912, nelle località ove possono riunirsi almeno 12 alunni.

Materie principali d'insegnamento in detti corsi sono: il disegno professionale, il calcolo, la contabilità e la lingua italiana.

Art. 23. Le scuole, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti sono istituiti e mantenuti a spese dello Stato, il quale provvede pure i locali necessari laddove esso possiede istituti e fabbricati scolastici di sua proprietà a cio disponibili.

Di regola, i locali ed i mobili necessari come pure il riscaldamento, l'illuminazione, e la pulizia rimangono a carico dei Comuni.

Laddove la scuola ed i corsi debbano servire a più Comuni, questi sono costituiti in Consorzio e le spese suddette vengono ripartite tra loro in ragione della rispettiva popolazione desunta dall'anagrafe federale.

Pel rimanente a detti Consorzi si applicano le disposizioni relative ai Consorzi di Comuni per le scuole elementari.

Art. 24. La durata annuale delle scuole di disegno è di dieci mesi con orario diurno; essa sarà di circa cinque mesi almeno per corsi speciali.

Art. 25. Gli studi nelle scuole di disegno professionale si compiono in 3 anni; quelli dei corsi speciali di una durata inferiore ad otto mesi in quattro anni.

Il programma si delle une che degli altri potrà comprendere oltre il disegno e gli esercizi di plastica, anche speciali insegnamenti di coltura utile e conveniente al ceto operaio.

Laddove i bisogni della località lo richiedessero si potrà aggiungere alle scuole uno o più laboratori diretti da persone dell' arte, per l' insegnamento pratico delle arti e dei mestieri, a condizione che il Comune od il Consorzio di Comuni forniscano i locali necessari e convenienti e sostengano la terza parte delle spese d' impianto e di mantenimento.

Art. 26. Dove l'istituzione di un laboratorio non è possibile o conveniente, il Dipartimento può stipulare contratti speciali con impresari o con padroni d' officine o di fabbriche, affidando loro gli scolari pell' insegnamento pratico.

Il professore della scuola ha la vigilanza su tale insegnamento.

Il Comune od il Consorzio di Comuni concorre per un terzo nelle spese relative.

Art. 27. Per essere ammessi ad una scuola o ad un corso speciale di disegno professionale è necessario presentare:

a) la fede di nascita comprovante che il candidato ha compiuto il 14° anno o che lo compirà entro il 31 dicembre successivo;
b) la licenza della scuola elementare superiore o un attestato di studi equivalenti;
c) un certificato medico comprovante che l' alunno non è afflitto da malattie infettive.

Art. 28. Gli apprendisti e le apprendiste, muniti di regolare contratto di tirocinio ed occupati nelle officine e nelle fabbriche esistenti a non più di tre chilometri da un Comune in cui sia stato istituito un corso per apprendisti, sono obbligati a frequentare il corso medesimo per tutta la durata del tirocinio.

I padroni sono a loro volta obbligati a lasciar liberi gli apprendisti, per frequentare il corso, durante due ore al giorno.

Il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione, sentito il Dipartimento del Lavoro, può, in casi specialissimi e gravi, dispensare un apprendista dal frequentare il corso anche per un intiero anno. Dispense temporanee, non superiori ad un mese, ponno essere accordate dal Dipartimento Educazione.

Art. 29. Agli scolari obbligati sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge scolastica vigente circa i doveri relativi alla obbligatorietà della scuola primaria.

Art. 30. Allo scolaro licenziato definitivamente da una scuola di disegno professionale, da un corso speciale o da un corso d' apprendisti sarà rilasciato un certificato degli studi compiuti.

Art. 31. Borse di sussidio possono essere decretate a favore di giovani di ristretta fortuna specialmente meritevoli di incoraggiamento, che desiderassero continuare i loro studi in scuole superiori della Confederazione o dell' estero. La relativa posta è stanziata nel bilancio preventivo.

Art. 32. Laddove una classe o una scuola conti più di 35 alunni, il Consiglio di Stato può assegnarle un secondo professore. Se l' aumento degli alunni è occasionale basterà la nomina temporanea di un incaricato.

Art. 33. Lo Stato fornisce alle scuole il materiale didattico d' uso comune e quello per lavori che potessero venir in seguito utilizzati per le scuole stesse e diventarne proprietà.

Gli attrezzi e la materia prima per i lavori negli eventuali laboratori saranno forniti gratuitamente dallo Stato e dal Comune o Consorzio di Comuni.

Questi enti diventeranno proprietari dei lavori eseguiti.

Art. 34. Il Consiglio di Stato può sopprimere le scuole che non corrispondono ai dispositivi ed allo spirito della presente legge e stanziare, in sede di preventivo, somme per borse di studio a scolari che vi avessero incominciato gli studi e che non potendoli compire nei corsi speciali istituiti al posto delle scuole soppresse, intendessero compirli in altre scuole del Cantone.

Art. 35. Laddove gli alunni di una scuola di disegno professionale o di un corso speciale della durata di almeno otto mesi, fossero in maggioranza gli stessi che frequentano la Scuola Maggiore del luogo, il Consiglio di Stato potrà convertire le due scuole in una scuola di disegno professionale, dandole uno speciale programma.

Art. 36. Le scuole di disegno professionale, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti sono vigilati da un Ispettore nominato per sei anni dal Consiglio di Stato, il quale ne fissa anche la sede.

Art. 37. L' Ispettore deve: 1. Visitare almeno tre volte l' anno ogni scuola e corso; 2. curarne il buon andamento rispetto alle ammissioni, alla disciplina ed all' istruzione; 3. approvare gli orari vigilandone la retta osservanza; 4. vigilare lo svolgimento del programma; 5. vigilare, unitamente al bibliotecario, il riparto Belle Arti della Biblioteca Cantonale; 6. ordinare le esposizioni dei lavori; 7. tenere le conferenze opportune coi professori; 8. presiedere gli esami finali di ogni scuola e corso.

Art. 38. Le facoltà, l' onorario e le indennità di trasferimento dell' Ispettore delle scuole di disegno sono identici a quelli stabiliti per gli Ispettori scolastici delle scuole elementari.

Art. 39. Il Consiglio di Stato potrà valersi di Commissioni straordinarie per uffici temporanei concernenti le scuole di disegno professionali, i corsi speciali ed i corsi per gli apprendisti, quali ad esempio: ispezioni straordinarie, esami di concorrenti a posti vacanti di insegnanti, studio di programmi e di regolamenti.

Art. 40. Il Dipartimento della Pubblica Educazione può ordinare corsi di perfezionamento per gli insegnanti delle scuole di disegno corrispondendo loro un' indennità di fr. 4 al giorno, oltre il rimborso delle spese di trasferimento.

La relativa spesa dev' essere inscritta nel bilancio preventivo.

Capitolo II. — **Scuole professionali femminili.**

Art. 41. I Comuni possono istituire scuole professionali femminili intese a procurare alle giovani le cognizioni necessarie sia per dirigere un' azienda domestica, sia per esercitare una professione od un mestiere, sia per assumere un impiego commerciale.

Art. 42. Fanno parte di questa categoria di scuole specialmente le seguenti:

a) le scuole professionali femminili propriamente dette, comprendenti corsi di economia domestica, di cucina, di lavori femminili e di disegno applicato all' industria, completate da un corso di coltura generale in continuazione e perfezionamento del programma delle scuole elementari;
b) le scuole femminili d' istruzione commerciale.

§. Annessa ad una di queste scuole potrà essere istituita una sezione per preparare le maestre delle scuole professionali e le insegnanti dei corsi ambulanti previsti dal capitolo seguente.

Art. 43. Le scuole professionali femminili, previste alla lett. a dell' articolo precedente, hanno una durata di almeno due anni, ma possono comprendere corsi speciali di cucina, disegno, lavori manuali, corsi per apprendiste ed altri, di una durata anche minore.

Vi sono ammesse:

a) allieve con licenza di scuola elementare superiore;
b) giovinette di 13 anni compiuti o che li compiono entro il 31 dicembre successivo che superino un esame d' ammissione.

Art. 44. Le scuole femminili d' istruzione commerciale previste dalla lett. b dell' art. 42, hanno una durata di tre anni. Vi sono ammesse giovinette di 14 anni compiuti o che li compiono entro il 31 dicembre successivo:

a) che presentino un certificato di licenza di una scuola maggiore od un diploma di licenza da una scuola professionale femminile;
b) oppure che superino un esame d' ammissione.

Art. 45. La sezione per maestre di economia domestica e di lavori femminili comprende due anni di studio, e possono esservi ammesse allieve di 14 anni licenziate dalle scuole maggiori, o che superino un esame d' ammissione.

Art. 46. Lo Stato concede un sussidio eguale a quello corrisposto dalla Confederazione ai Comuni:

a) che istituiscono scuole professionali femminili conforme all' articolo 42;
b) che sottopongono il programma, il regolamento e la nomina dei docenti all' approvazione del Dipartimento;

c) che accettano una Commissione d' esame nominata dal Consiglio di Stato.

Art. 47. Per il sussidio sono computate soltanto le spese degli onorari del corpo insegnante e degli arredi didattici.

Le stanze, i mobili, l' illuminazione ed il riscaldamento rimangono a carico esclusivo dei Comuni.

Art. 48. I Comuni devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i bilanci preventivi e consuntivi della scuola per lo stanziamento del sussidio.

Cap. III. — **Corsi ambulanti di economia domestica e di lavori femminili.**

Art. 49. Là dove non esistono scuole professionali femminili, il Dipartimento può ordinare corsi di economia domestica e di lavori femminili.

Art. 50. Essi hanno la durata di almeno due mesi e sono aperti nei vari Comuni, a giudizio del Dipartimento.

Art. 51. Vi saranno ammesse le scolare licenziate dalle scuole elementari superiori che non hanno più di 25 anni.

Art. 52. Le spese, dedotto il sussidio federale, sono a carico dello Stato.

I Comuni devono procurare le stanze, i mobili e gli utensili necessari all' insegnamento.

Art. 53. I corsi sono posti sotto la vigilanza di un' ispettrice designata dal Consiglio di Stato fra le docenti delle scuole professionali femminili o dei corsi ambulanti, la quale ha le medesime facoltà degli ispettori scolastici ed ha diritto ad una indennità di fr. 10 per giorno, oltre alle spese di trasferimento.

Art. 54. Per le scolare inscritte a questi corsi valgono le disposizioni stabilite dalla legge scolastica vigente circa i doveri derivanti dalla obbligatorietà della scuola.

Sezione II. — ***Insegnamento professionale di grado secondario.***

Capitolo I. — **Scuole d' arti e mestieri.**

Art. 55. Scuole d' arti e mestieri aventi per iscopo di dare ai giovani un' istruzione teorico pratica sufficiente per l' esercizio dei mestieri, delle arti decorative e delle professioni di capo-maestro e di docente di disegno possono essere istituite da parte dei Comuni o Consorzi di Comuni, ai quali lo Stato corrisponde un sussidio pari a quello concesso dalla Confederazione.

§. In questo caso allo Stato è riservata la sorveglianza sulle scuole e l' approvazione dei programmi, dei regolamenti e della nomina dei docenti.

Art. 56. Le Scuole d' arti e mestieri possono comprendere una o più delle quattro seguenti sezioni: *Arti mecchaniche* (lavoratori del ferro, del legno, ecc.), *Arti decorative* (scultori, pittori, decoratori), *Scuola dei capomastri* e *Scuola Normale* pei docenti di disegno.

§ 1. Alle due prime sezioni sono aggiunti dei laboratori.

§ 2. Dove l'istituzione di un laboratorio non e possibile o conveniente, il Comune può stipulare contratti speciali con impresari o con padroni d'officine o di fabbriche, affidando loro gli scolari pell'insegnamento pratico.

Il professore della scuola ha la vigilanza su tale insegnamento.

Art. 57. L'organizzazione, i programmi, i regolamenti, gli orari delle scuole d'arti e mestieri sono determinati per ogni singola scuola dal Consiglio di Stato, sentito l'avviso dell'Autorità comunale.

Art. 58. Le Scuole d'arti e mestieri sono posti sotto la vigilanza dell'Ispettore delle scuole di disegno professionale.

Capitolo II. — **Scuola Normale.**

Art. 59. La Scuola Normale prepara i maestri e le maestre per le scuole elementari e per le scuole maggiori.

Art. 60. La Scuola Normale cantonale ha sede in Locarno.

Essa si divide in due sezioni: maschile e femminile.

Alla sezione femminile potrà essere unito un corso per le maestre d'asilo quando non risultassero sufficienti allo scopo i corsi speciali ora in uso.

Art. 61. Le Scuole Normali istituite per iniziativa di Comuni, di enti morali o di privati possono essere pareggiate alla Scuola Normale Cantonale qualora ne facciano domanda, giustifichino di possedere una sede conveniente ed igienica, il materiale scientifico scolastico necessario, una scuola elementare di tirocinio, insegnanti riconosciuti idonei per titoli od esami in conformità della presente legge e dichiarino di accettare i programmi e la sorveglianza dello Stato.

§ 1. Detta sorveglianza viene esercitata a mezzo della Commissione cantonale degli studi tanto durante l'anno scolastico quanto coll'assistere agli esami di promozione e di licenza. Le spese relative restano a carico dell'istituto.

§ 2. Il pareggiamento potrà essere revocato quando vengano meno le condizioni richieste per la sua concessione.

Art. 62. I corsi nelle Scuole Normali durano quattro anni per la patente che abilita all'insegnamento nelle scuole elementari. La patente che abilita ad insegnare nelle scuole maggiori non può essere conseguita se non dopo due anni d'esercizio ed a seguito di esame speciale, oppure dopo aver superato l'esame del primo corso della Scuola pedagogica.

Art. 63. Sono ammessi alla Scuola Normale:

a) gli scolari e le scolare con licenza di scuola maggiore o del 3º Corso delle tecniche e ginnasiali;

b) i giovani dell'età di 14 anni compiuti che superano un esame d'ammissione.

§ 1. Salvo casi speciali, da riconoscersi dal Dipartimento, non vi sono ammissioni dirette al 2º anno.

§ 2. Possono invece essere ammessi direttamente in 3º anno gli allievi muniti della licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 64. Le Stato assegna, oltre il reddito dei lasciti speciali, a titolo di sovvenzione, una somma annua di fr. 15,000 da distribuirsi fra gli scolari e le scolare della Scuola Normale cantonale, che ne avessero bisogno.

La ripartizione viene fatta in ragione di numero e nessuna sovvenzione può eccedere i fr. 200.

Art. 65. I sussidiati che abbandonano gli studi o che, ottenuta la patente, non dirigono una scuola pubblica per sei anni, devono rimborsare intieramente le sovvenzioni ricevute.

Quest' obbligo è proporzionato agli anni del magistero non esercitato per chi ha prestato parziale servizio.

Per gli effetti dei capoversi precedenti i candidati dovranno prestare idonea garanzia.

Art. 66. Ogni sezione della Scuola Normale Cantonale ha un convitto, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento, e la cui retta viene determinata dal Dipartimento.

L'internato può essere imposto dal Dipartimento della Pubblica Educazione a tutti gli allievi od anche soltanto a determinate categorie di essi.

Lo Stato fornisce unicamente i fabbricati e la mobilia pei convitti, esclusi pertanto: la biancheria, tutti gli accessori per le camere e pel refettorio, gli utensili per la cucina, le spese d' illuminazione, riscaldamento e d' acqua potabile ad eccezione di quelle occorrenti per le aule scolastiche.

Lo Stato può assumere l' amministrazione dei convitti per conto proprio.

Art. 67. La direzione della Scuola Normale è affidata ad un Direttore unico per le due sezioni.

A ciascuna sezione e relativo convitto sono preposti un Vice-Direttore per la maschile ed una Direttrice per la femminile, incaricati più specialmente della sorveglianza morale e disciplinare.

Art. 68. Annessa ad ogni sezione v' è una scuola pratica d'applicazione comprendente i due gradi della scuola elementare. Alla sezione femminile potrà pure essere annesso un giardino d' infanzia.

Lo Stato fornisce gratuitamente il materiale scolastico agli allievi di queste scuole.

Art. 69. Ognuna delle due sezioni ha inoltre la propria biblioteca ed il proprio gabinetto di scienze naturali.

Alla sezione maschile va pure annessa l' esposizione scolastica permanente, la cui organizzazione, diretta a sviluppare l' istruzione e l' educazione popolare ed a costituire un centro d'informazioni per le autorità scolastiche, per i docenti e per il pubblico, è regolato da apposito regolamento da emanarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 70. Gli esami di patente avvengono parte alla fine del 3º e parte alla fine del 4º Corso come verrà stabilito dal regolamento.

Art. 71. Per i candidati che non hanno seguito i corsi della Scuola Normale Cantonale o di una scuola normale pareggiata, e

pei maestri con patente di grado elementare che intendono conseguire quella di scuola maggiore, si aprono ogni anno due sessioni d' esame di magistero conformi ai programmi della Scuola Normale Cantonale.

Art. 72. Condizioni di ammissione:

a) Età d' anni 18 per i candidati alla patente di scuola elementare e d' anni 20 per i candidati alla patente di scuola maggiore;
b) certificato degli studi fatti per la patente di scuola elementare;
c) certificato di due anni d' esercizio soddisfacente in una scuola elementare pubblica o privata per la patente di scuola maggiore, oppure certificato comprovante d' aver superato l' esame del primo corso della Scuola pedagogica.

§. In casi eccezionali il Dipartimento può ammettere all' esame anche candidati di età minore, ritenuto però che non potrà esser loro concesso l' esercizio del magistero se non dopo compiuto il 18⁰ anno.

Art. 73. Un regolamento, da emanarsi dal Consiglio di Stato, prescrive le ulteriori condizioni e le regole per lo svolgimento degli esami.

Art. 74. I candidati per essere ammessi tanto alla Scuola Normale quanto agli esami di magistero devono sottoporsi alla visita di un medico delegato dal Dipartimento.

Non sono ammessi alla Scuola Normale i candidati che per le loro condizioni di salute costituiscono un pericolo per la scuola stessa e per la scuola in generale.

Non sono ammessi agli esami di magistero coloro che presentano difetti o malattie incompatibili colla missione del maestro, salvo ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 75. Annesso al Liceo Cantonale viene istituita una Scuola di Pedagogia per i maestri che aspirano ad ottenere il diploma per l' insegnamento nelle Scuole tecniche o ginnasiali e nella Scuola d' Amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio, nonchè per concorrere alla carica di Ispettore scolastico di Circondario.

Capitolo III. — **Scuola Cantonale di Commercio.**

Art. 76. La Scuola Cantonale di Commercio ha sede in Bellinzona.

È destinata a dare un insegnamento professionale compiuto a chi s' avvia ai commerci ed agli impieghi, ed a preparare agli studi commerciali universitari.

Art. 77. Comprende:

a) La *Scuola Superiore di Commercio,* con cinque corsi di un anno ognuno e un programma di cultura generale e d' istruzione professionale;
b) la *Scuola di Amministrazione,* con due corsi di un anno ognuno e un programma che prepara a servizi pubblici amministrativi, specie delle poste, delle ferrovie, delle dogane ed a posti subalterni in aziende mercantili.

Art. 78. I professori della Scuola Superiore di Commercio hanno l' obbligo di impartire le lezioni anche nella Scuola d' Amministrazione secondo le esigenze del programma e le disposizioni della direzione dell' istituto.

Art. 79. Condizioni d'ammissione:

a) Avere 14 anni compiuti;

b) possedere la licenza di una scuola maggiore o del 3º Corso di Scuola tecnica o ginnasiale;

c) o superare un esame d' ammissione.

§. Il regolamento stabilisce se ed a quali condizioni si possono ammettere uditori a corsi od a lezioni speciali.

Art. 80. Superati alla fine dei 5 corsi gli esami di licenza prescritti dal regolamento, l' allievo riceve il diploma di licenziato in scienze commerciali.

Superati alla fine dei 2 corsi della Scuola di amministrazione gli esami finali, lo scolaro riceve l' attestato di licenza.

Art. 81. Alla Scuola Cantonale di Commercio vanno annessi: una biblioteca, un museo o collezione di merceologia, un gabinetto di fisica o storia naturale e un laboratorio di chimica.

Titolo III. ***Disposizioni transitorie e abrogative.***

Art. 82. In attesa dell' elaborazione di una nuova legge sull' insegnamento secondario, i dispositivi di cui agli art. 3 a 17 della presente legge si applicano altresì a tutti i docenti delle Scuole Maggiori, delle Scuole tecniche e ginnasiali e del Liceo.

Art. 83. Le sezioni della attuale scuola tecnica e di arti decorative destinate alla formazione dei capomastri e dei maestri di disegno non veranno definitivamente soppresse se non quando gli alunni che attualmente le frequentano abbiano compiuti i loro studi, eccetto che nel frattempo vengano istituite nel Cantone altre scuole similari per iniziativa comunale.

Art. 84. Tutti i docenti in esercizio nelle attuali scuole di disegno, d' arti e mestieri nonchè nella Scuola tecnica e d' arti decorative si riterranno decaduti dalla loro carica colla entrata in vigore della presente legge. Essi potranno tuttavia adire i futuri concorsi anche se non muniti dei diplomi previsti dalla legge stessa.

Art. 85. L' onorario dei docenti previsti dalla presente legge viene provvisoriamente stabilito come segue:

1. Pei docenti delle Scuole di disegno professionale da fr. 1700 a fr. 2100;
2. pei docenti dei corsi speciali e dei corsi per gli apprendisti, in quanto la durata dell' insegnamento sia di circa cinque mesi all' anno e comprenda tre ore di lezione al giorno, da fr. 800 a fr. 1000.

§. Laddove la durata dei corsi di cui al Nº 2 o del relativo orario giornaliero sia superiore a quella quì sopra prevista, come pure nei casi in cui l' insegnamento venga affidato al medesimo docente per il corso speciale e pel corso degli apprendisti, l' onorario verrà determinato dal Consiglio di Stato mediante contratti speciali adeguati ad ogni singolo caso, ritenuto però come massimo l' onorario stabilito pei docenti delle scuole di disegno professionale.

Art. 86. Il Consiglio di Stato fissa l' onorario d' ogni singolo docente entro i limiti sopra stabiliti tenuto conto dell' onorario già attualmente percepito, degli anni di servizio prestato, dei titoli di abilità e del numero delle ore d'insegnamento posto in relazione colla natura speciale delle materie.

In nessun caso l' onorario potrà essere inferiore a quello che ogni docente riceve presentemente.

Art. 87. La presente legge, essendo di natura urgente, entra immediatamente in vigore.

Art. 88. Coll' entrata in vigore della presente legge resta abrogata la legge 26 giugno — 3 luglio 1912 sull' insegnamento professionale ed ogni disposizione contraria od incompatibile coi nuovi dispositivi in essa contenuti.

---

4. Regolamento d' applicazione della legge 28 settembre - 3 ottobre 1914 sull' insegnamento professionale nelle scuole di disegno, d' arti e mestieri. (Del 15 dicembre 1914.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visti la legge 28 settembre - 3 ottobre 1914 sull' insegnamento professionale, la legge 15 gennaio 1912 sugli apprendisti e i relativi regolamenti 19 novembre 1912 e 17 febbraio 1914;

A proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

Decreta:

Ordinamento delle scuole e dei corsi professionali di disegno e dei corsi d' apprendisti.

Art. 1. L' insegnamento primario del disegno artistico e tecnico viene impartito nelle Scuole professionali di disegno, nei Corsi speciali di disegno applicato alle arti ed ai mestieri e nei corsi d' istruzione professionale per gli apprendisti, come sono previsti rispettivamente dagli articoli 20, 21 e 22 della legge sull' insegnamento professionale.

§. Le condizioni per la creazione e pel mantenimento d' una scuola o d' un corso sono quella fissate dalla legge.

Art. 2. La durata annuale delle scuole di disegno è di dieci mesi con diurno, e cioè dal 1º ottobre alla fine di luglio.

Essa è di almeno cinque mesi per i corsi speciali, la cui data d' apertura e di chiusura è stabilita dal Dipartimento Educazione, sentito l' avviso dell' Ispettore, secondo le circostanze locali.

La durata dei corsi per apprendisti è pure non inferiore ai cinque mesi; la data d' apertura e di chiusura è stabilita come pei corsi speciali.

§. La riduzione e l' aumento della durata sono in facoltà del Dipartimento della Pubblica Educazione, il quale decide sentito l' Ispettore delle scuole di disegno professionale, d' arti e mestieri.

Art. 3. L' insegnamento comprende il disegno geometrico, il disegno ornamentale e decorativo, il disegno tecnico-costruttivo, la plastica, materie di cultura generale e amministrative, nozioni professionali.

Art. 4. Ogni scuola può comprendere, quando si riscontrino le condizioni richieste dalla legge, l' insegnamento pratico delle arti e dei mestieri, che si svolge, in un laboratorio annesso alla scuola, o in officine e fabbriche del luogo conformemente agli art. 25 e 26 della legge sull' insegnamento professionale.

Art. 5. Gli studi nelle scuole di disegno professionale si compiono in tre anni; quelli dei corsi speciali di una durata inferiore ad otto mesi in quattro anni. Gli studi nei corsi di apprendisti hanno uguale durata del periodo di tirocinio delle rispettive categorie professionali.

Art. 6. Ogni classe è divisa in categorie secondo le professioni o gruppi di professioni affini, e ciascuna classe può essere suddivisa in una o più sezioni, preferibilmente per categorie, quando gli allievi della stessa superino il numero di 35.

§ 1. Un programma speciale prescrive l' estensione che devono ricevere le diverse materie nelle varie classi, e il numero delle ore che dev' essere dedicato a ciascuna materia.

§ 2. Il programma del Corso d' apprendisti deve essere svolto in modo da rendere possibile agli allievi delle varie categorie, alla fine del periodo del loro tirocinio, l' esame professionale.

§ 3. Gli esami di fine tirocinio si tengono dopo la chiusura dei corsi d' apprendisti. Le prove teoriche sono condotte e giudicate dall' Ispettore delle scuole di disegno; le prove pratiche dalla Commissione di sorveglianza sugli apprendisti.

Art. 7. Ogni classe è diretta da un docente titolare, il quale può essere coadiuvato, ove il numero degli allievi lo giustifichi, da uno o più professionisti, incaricati di insegnamenti speciali.

§ 1. Il docente titolare è responsabile della disciplina e del buon andamento della sua classe.

§ 2. Egli impartisce l' insegnamento conforme ai programmi.

Art. 8. Il laboratorio è affidato ad un insegnante tecnico, ed è posto sotto la vigilanza del docente titolare.

§ 1. Gli attrezzi e la materia prima pei lavori sono forniti gratuitamente dallo Stato, e dal Comune o Consorzio di Comuni, i quali enti diventano proprietari anche dei lavori.

§ 2. La scuola, a scopo d' istruzione, può anche assumere lavori su ordinazione, sempre per conto degli enti sopra nominati.

§ 3. Le mancanze e la disciplina nel laboratorio e nell' officina sono regolate dalle stesse norme vigenti nella scuola.

Art. 9. L' orario della scuola o del corso deve essere stabilito dal Direttore, il quale deve tener conto delle condizioni degli scolari chiamati a frequentarla. A tal uopo deve comprendere tanto le ore diurne quanto le ore serali, in guisa da favorire la maggiore frequenza possibile.

§ 1. L'orario della scuola di disegno professionale deve però essere diurno e comprendere almeno cinque ore di insegnamento da tenersi nel mattino e nel pomeriggio.

§ 2. Appena stabilito, esso deve essere spedito dal Direttore della scuola, in doppio esemplare e firmato, all'Ispettore per l'approvazione.

Art. 10. Ogni cambiamento d'orario non può avere effetto senza l'approvazione dell'Ispettore, il quale potrà sempre apportarvi quelle modificazioni che saranno da lui ritenute convenienti.

§. L'orario deve rimanere affisso nella scuola, e dev'essere strettamente osservato dai docenti e dagli allievi.

Art. 11. Per essere ammessi ad una scuola o ad un corso speciale di disegno professionale è necessario presentare:

a) La fede di nascita comprovante che il candidato ha compiuto il 14º anno o che lo compie entro il 31 dicembre successivo;
b) la licenza della scuola elementare superiore o un attestato di studi equivalenti;
c) un certificato medico comprovante che l'alunno non è afflitto da malattie infettive.

§. Chi domanda ed ottiene l'ammissione è tenuto a frequentare la scuola tutto l'anno ed è sottoposto alle stesse norme disciplinari previste per gli obbligati.

Art. 12. L'ammissione da adito alla prima classe.

§ 1. Per essere ammessi direttamente alle classi superiori bisogna dimostrare con certificati d'avere compiuti studi di egual grado in altre scuole professionali del Cantone.

§ 2. I giovani provenienti da scuole private od estere devono inoltre subire un esame.

§ 3. È vietato promuovere scolari da una classe ad un'altra superiore durante l'anno scolastico.

Art. 13. Gli allievi delle scuole professionali, dei corsi speciali e dei corsi d'apprendisti in cui venga dato un corso di cultura generale sono esonerati dai corsi di ripetizione previsti dal decreto legislativo del 13 novembre 1901 quando frequentino regolarmente la scuola.

Art. 14. Le scuole di disegno dovute all'iniziativa di Comuni, di enti morali o di privati possono essere pareggiate alle scuole dello Stato, per quanto concerne l'obbligo degli apprendisti, qualora ne facciano istanza, giustifichino di possedere una sede conveniente ed igienica, il materiale scolastico necessario, insegnanti riconosciuti idonei per titoli od esami in conformità alla legge sull'insegnamento professionale e dichiarino di accettare i programmi e la sorveglianza dello Stato.

§ 1. Detta sorveglianza viene esercitata a mezzo dell'Ispettore per le scuole di disegno, tanto durante l'anno scolastico quanto coll'assistere agli esami di promozione e di licenza. Le spese relative restano a carico dell'istituto.

§ 2. Il pareggiamento potrà essere revocato quando vengano meno le condizioni richieste per la sua concessione.

§ 3. La direzione dell'istituto pareggiato deve provvedere ad assicurare una frequenza regolare da parte degli apprendisti durante almeno dieci ore settimanali.

Frequenza alla scuola e disciplina.

Art. 15. Gli apprendisti e le apprendiste, muniti di regolare contratto di tirocinio ed occupati nelle officine e nelle fabbriche esistenti a non più di tre chilometri da un Comune in cui sia stato istituito un corso per apprendisti, sono obbligati a frequentare il corso medesimo per tutta la durata del tirocinio.

§. Un apprendista non può abbandonare il corso già iniziato per il fatto di aver subito nel frattempo l'esame di fine tirocinio, ma deve continuare a frequentarlo fino alla sua chiusura.

Art. 16. I padroni di fabbriche e di officine, dove stanno i giovani tenuti a frequentare la scuola, sono obbligati a lasciar loro libere due ore giornaliere per frequentare le lezioni.

§. Agli scolari, ai genitori, tutori e padroni si applicano per analogia le disposizioni della legge scolastica vigente circa i doveri inerenti all'obbligatorietà della scuola.

Art. 17. L'Ispettore è autorizzato a visitare presso i Municipi i libri di Stato Civile e gli elenchi degli apprendisti.

Art. 18. Ogni docente di scuola professionale diurna è tenuto ad un massimo di 32 ore d'insegnamento per settimana.

Art. 19. Le vacanze di Natale e di Pasqua sono decretate dal Dipartimento della Pubblica Educazione.

§. Non è accordata altra vacanza se non per legittimi motivi da riconescersi dall'Ispettore.

Art. 20. Le Municipalità trasmettono all'Ispettore ed al Direttore della scuola, otto giorni prima dell'apertura, la lista dei giovani tenuti a frequentare la scuola stessa.

§. Questa lista deve contenere: nome, cognome, data della nascita, luogo d'origine e di domicilio dell'allievo; nome, cognome e domicilio del padre o tutore; nome del proprietario o direttore dell'officina presso cui il ragazzo lavora; data dell'inizio e specie del tirocinio.

Art. 21. Per ogni categoria professionale dei corsi d'apprendisti è stabilito dal programma un determinato numero di ore obbligatorie, a cui possono aggiungersi ore di lezioni facoltative laddove esista una scuola o un corso speciale.

Art. 22. Gli allievi devono conformarsi a tutti gli ordini emanati dai docenti o dall'Autorità di vigilanza.

§ 1. Le infrazioni alle regole disciplinari, gli atti d'insubordinazione, la cattiva condotta, le mancanze, i ritardi ingiustificati e la negligenza sono puniti a norma dei dispositivi del presente regolamento.

§ 2. Gli allievi sono responsabili di ogni guasto causato all'edificio scolastico, al mobilio od al materiale scolastico.

Art. 23. Ogni mancanza arbitraria è punita volta per volta con una multa di 20 centesimi applicabile ai parenti od al padrone, secondo le circostanze ed a giudizio del Direttore.

§ 1. I ritardi considerevoli ed ingiustificati sono ritenuti come assenze arbitrarie.

§ 2. La multa può essere inflitta anche in caso di indisciplina, di disobbedienza e di insubordinazione.

§ 3. In caso di recidiva, qualunque sia la mancanza, la multa può essere raddoppiata. Nei casi più gravi l'Ispettore può ordinare l'arresto del colpevole fino a 24 ore, da effettuarsi mediante il Commissario distrettuale di Governo, sempre ritenuta la multa.

Art. 24. La multa è inflitta dall'Ispettore, su rapporto del Direttore, ed è esatta dal Commissario di Governo. Essa va a profitto di un fondo speciale per fornitura di materiale gratuito ad allievi bisognosi della scuola.

§ 1. Il Direttore tiene un elenco delle punizioni proposte, che trasmetterà alla fine di ogni semestre all'Ispettore.

§ 2. L'importo delle multe pagate è trasmesso dal Commissario alla fine di ogni semestre alla Cassa cantonale, dandone avviso al Dipartimento Educazione, il quale provvede a che sia destinato al fine sopra designato.

Art. 25. L'autorità locale fa condurre a scuola i giovani renitenti. Per gravi motivi, come pel caso di mancato pagamento delle multe, il Commissario di Governo può infliggere fino a 4 ore di arresto al padre, od al tutore, od al padrone.

Art. 26. Prolungandosi la mancanza d'un allievo oltre il terzo giorno il Direttore, al quale i docenti segnalano queste assenze, s'informerà presso il padrone od i genitori del motivo dell'assenza.

§. La trascuranza nel giustificare le assenze è punita alla medesima stregua delle assenze arbitrarie.

Art. 27. L'allievo che manca dalla scuola deve in ogni caso giustificarsi per iscritto al docente quando si ripresenta alle lezioni.

§. La giustificazione deve essere firmata dal padrone dello scolare nel caso che l'assenza sia avvenuta entro l'orario di lavoro, ed in caso diverso dai genitori o dal tutore.

Art. 28. L'allievo legittimamente impedito d'intervenire alle lezioni ne darà avviso al Direttore.

§. Occorrendogli un permesso d'assenza fino a 7 giorni lo chiederà pure al Direttore, il quale s'assicurerà presso il padrone o i genitori che il motivo per cui il permesso viene richiesto sia legittimo. Per dispense superiori si applica l'art. 28 alinea 3 della legge sull'insegnamento professionale.

Art. 29. Il Direttore vigila che le tabelle sieno tenute in regola e le assenze registrate diligentemente dai docenti.

§ 1. Egli deve conservare le giustificazioni sino agli esami finali.

§ 2. Egli tiene un controllo delle assenze degli insegnanti.

Art. 30. Le punizioni autorizzate, oltre quelle previste dall'art. 22, sono:

a) l'ammonizione privata o in presenza della scolaresca;
b) la sospensione temporanea fino a tre giorni, più la multa;
c) l'espulsione definitiva in casi di eccezionale gravità, da decretarsi dal Dipartimento della P. E., salvo ricorso al Consiglio di Stato.

§ 1. L'espulsione definitiva di un apprendista viene decretata dal Consiglio di Stato, su preavviso del Dipartimento Educazione e sentito il Dipartimento del Lavoro. Essa porta con sè il ritiro del contratto di tirocinio.

Di regola non si applicherà la pena maggiore, se non dopo esperimentata la minore.

§ 2. La punizione segnata a è inflitta dal docente, quella indicata con b dal Direttore.

Art. 31. Qualunque pena non prevista dagli articoli precedenti è proibita. Sono specialmente vietate le correzioni corporali.

Doveri speciali del Direttore.

Art. 32. In ogni scuola viene dal Consiglio di Stato nominato, su preavviso dell'Ispettore, un Direttore, scelto fra il corpo insegnante, ferma stante la disposizione dell'art. 3 § della legge.

§ 1. Nelle scuole ove se ne senta il bisogno, il Direttore si fa coadiuvare da un Segretario, da lui scelto fra gl'insegnanti. Generalmente è il docente più giovine che funge da Segretario.

§ 2. Le prestazioni del Direttore e del Segretario sono obbligatorie e gratuite.

Art. 33. Il Direttore inscrive i giovani che devono frequentare la scuola sul *registro di inscrizione* e comunica ad ogni singolo insegnante l'elenco degli allievi.

Art. 34. È dovere del Direttore di informare sollecitamente l'Ispettore delle gravi irregolarità che sorgessero nell'andamento della scuola d'intervenire direttamente a togliere gli inconvenienti di ordine disciplinare, sempre però informando l'Ispettore.

§. Il Direttore quando si trova obbligato a richiamare un docente all'esatto adempimento dei suoi doveri non deve menomarne l'autorità specialmente di fronte agli allievi.

Art. 35. Il Direttore della scuola conserva le lettere, le circolari ed i decreti che gli sono tramessi dalle Autorità scolastiche, come pure i registri d'iscrizione.

§ 1. Egli tiene verbale di tutte le conferenze del corpo insegnante.

§ 2. Egli ha cura del materiale didattico e della biblioteca scolastica e ne conserva in ordine l'inventario.

Art. 36. I docenti segnalano volta per volta al Direttore le assenze ingiustificate degli allievi, i casi di grave negligenza e d'indisciplina.

Il Direttore procede a norma degli art. 23 e relativi del presente regolamento.

Art. 37. Le tabelle scolastiche dei singoli docenti devono essere rimesse al Direttore alla chiusura dell'anno.

§. Subito dopo gli esami, il Direttore manda all'Ispettore una breve relazione sull'andamento scolastico.

Classificazioni ed esami.

Art. 38. Devono subire un esame all'inizio dell'anno scolastico i giovani che vogliano essere ammessi direttamente alle classi superiori, salvo il caso previsto dall'art. 12 § 1 del regolamento.

§. Gli esami d'ammissione avvengono all'inizio dell'anno. Essi sono presieduti dall'Ispettore che può delegarne l'incarico ad un docente.

Art. 39. Il Direttore raduna una volta ogni due mesi il corpo insegnante per le classificazioni bimestrali.

§ 1. Il profitto nei diversi rami d'insegnamento si indica con punti dall'uno al sei, dati dal docente della materia.

La sufficienza è rappresentata dalla nota tre.

§ 2. Inoltre è dato a ciascun allievo dal Corpo insegnante una nota complessiva sulla condotta e sull'applicazione, indicandola con cifre dall'uno al sei, come per le note di profitto.

Art. 40. Nessuna scuola e nessun corso possono essere chiusi se non dopo regolari esami di promozione e di licenza.

I giorni d'esame sono scelti dall'Ispettore, il quale ne dà avviso al dipartimento, al Municipio, alle Commissioni di vigilanza ed al Direttore della scuola almeno cinque giorni prima.

§ 1. Agli esami devono intervenire tutti i giovani che hanno frequentato la scuola od il corso durante l'anno.

Art. 41. Chi per motivi gravi, da riconoscersi dall'Ispettore, manca all'esame di fine d'anno, può presentarsi a subirlo all'inizio dell'anno successivo, ma non può essere promosso, neanche provvisoriamente, prima di aver superato l'esame.

§. Gli esami delle singole scuole sono presieduti dall'Ispettore, il quale assiste agli esami di licenza.

Per gli esami di promozione egli può designare un docente per l'assistenza.

Art. 42. Gli esami sono fatti:

a) Per iscritto, sulla lingua italiana, il calcolo e la contabilità; si fa inoltre un esperimento di disegno per ogni materia della rispettiva classe.

Per la lingua italiana, il calcolo e la contabilità sono assegnate sino a 2 ore di tempo; per ogni esperimento di disegno sino a ore 5.

b) A voce, sopra tutte le materie della rispettiva classe.

§. Nelle scuole a cui sono aggiunti dei laboratori, vi è inoltre una prova pratica, la cui durata è stabilita dall'Ispettore.

Art. 43. I temi per gli esami in iscritto sono preparati dai rispettivi docenti, i quali ne devono allestire almeno tre per ogni materia e classe. La scelta spetta all' Ispettore, il quale potrà anche dare un tema proprio.

§ 1. La vigilanza per gli esami scritti è esercitata dall' Ispettore o da un docente da lui incaricato.

§ 2. Le interrogazioni agli esami orali sono fatte di regola dal rispettivo docente, in conformità del programma.

§ 3. Gli esami di licenza potranno comprendere non solo le materie dell' ultima classe, ma anche quelle studiate nelle classi precedenti.

Art. 44. Le note finali di profitto sono date dal docente della materia, il quale, oltre che del risultato degli esami, deve tener calcolo di quelle conseguite dall' allievo durante l' anno.

§ 1. Le classificazioni finali della condotta e dell' applicazione sono assegnate tenendo calcolo delle medie bimestrali riportate nell' anno.

§ 2. Per la licenza occorre che il candidato ottenga un voto complessivo di capacità dall' Ispettore.

Art. 45. Per la promozione è necessario ottenere all' esame almeno la nota 3 in tutte le materie.

§ 1. Altrimenti, quando l' allievo fosse caduto in materie di cultura generale, è obbligato a ripetere l' anno per queste materie, ma è in sua facoltà di ripresentarsi agli esami di apertura dell' anno successivo.

§ 2. In caso di divergenza, tanto per la promozione quanto per la licenza, prevale il voto dell' Ispettore.

Art. 46. Le note finali sono inscritte durante la conferenza finale nel registro d' inscrizione.

Copia delle classificazioni finali è stesa contemporaneamente per l' Ispettore.

§. Ambedue le copie sono firmate dall' Ispettore, dal Direttore e dai Docenti.

Art. 47. Le note bimestrali e quelle di promozione e di licenza sono trascritte sopra il libretto scolastico, di cui viene fornito ogni scolare, e che deve essere da lui conservato fino al suo licenziamento dall' Istituto.

Art. 48. Il libretto è firmato dal Direttore.

§ 1. La perdita del libretto è punita con la multa di fr. 3.

§ 2. Il libretto, tenuto dal Direttore durante l' anno, viene consegnato regolarmente agli allievi per la firma da parte dei parenti, e deve essere restituito al Direttore non più tardi di tre giorni dopo ricevuto.

Art. 49. Al giovane che ha ottenuto la licenza da una scuola di disegno professionale, da un corso speciale o da un corso d' apprendisti è rilasciato un certificato degli studi compiuti firmato dall' Ispettore.

Art. 50. Nel caso contemplato dall' art. 3 § della legge, spetta al Direttore la vigilanza generale sull' istituto, e le altre incombenze sono esercitate dal Vice-Direttore.

Doveri dell' Ispettore.

Art. 51. Oltre alle attribuzioni già accennate, l' Ispettore delle scuole professionali di disegno, d'arti e mestieri deve:

1. visitare almeno tre volte l' anno ognuna delle scuole: la terza visita può coincidere con l' esame finale;
2. curarne il buon andamento rispetto alle ammissioni, alla disciplina ed all' istruzione;
3. approvare gli orari, vigilandone la retta osservanza;
4. vigilare lo svolgimento del programma;
5. vigilare, unitamente al bibliotecario, il riparto *Belle Arti* della biblioteca specialmente per ciò che concerne il servizio di prestito;
6. ordinare le esposizioni dei lavori;
7. tenere le conferenze opportune coi professori;
8. presiedere agli esami finali di ogni scuola e corso;
9. tenere informato il Dipartimento della Pubblica Educazione, a mezzo di relazioni speciali, sul procedimento di tutte le scuole e di tutti i corsi e trasmettergli, a fine d' anno, una regolazione generale.

Art. 52. Per assicurarsi del buon andamento delle scuole rispetto all' istruzione egli può far capo a quei mezzi che riterrà più opportuni, e segnatamente: procedere ad interrogazioni parziali e generali, ad esperimenti, ecc.

§. Per le interrogazioni parziali e generali, per gli esperimenti, come pure per le visite, non è necessario che sia avvertito antecedentemente il docente o il Direttore.

Art. 53. L' Ispettore consiglia i Direttori e gli insegnanti ed, occorrendo, li richiama all' esatto adempimento dei loro doveri senza menomarne l' autorità, specialmente di fronte agli allievi.

Art. 54. L' Ispettore, udito l' avviso del Direttore, procede alla distribuzione delle materie ed alle ore di insegnamento tra i docenti di una medesima scuola o di un medesimo corso.

Art. 55. Insorgendo questioni ed avvenendo casi d' insubordinazione da parte di allievi, od altre mancanze da parte di genitori, docenti, Municipi, Delegazioni, ecc., l' Ispettore li sente anche verbalmente nel proprio ufficio o sul luogo, facendone rapporto al Dipartimento.

§. Se però la questione richiedesse pronto scioglimento, e fosse dannoso il ritardo, l' Ispettore provvede d' urgenza chiedendo all' uopo l' appoggio della Municipalità o del Commissario.

Vi è sempre luogo a ricorso al Dipartimento, al quale l' Ispettore deve far rapporto entro tre giorni al più tardi.

Art. 56. Spetta all' Ispettore di vegliare che siano allestiti i locali della scuola con le relative suppellettili, che sia convenientemente

provveduto al decoroso loro mantenimento, e, in generale, che le leggi ed i regolamenti scolastici abbiano la voluta esecuzione da parte delle Autorità comunali.

Art. 57. Per ottenere l' esecuzione delle leggi, dei regolamenti e degli ordini scolastici, l' Ispettore può comminare delle multe fino a fr. 30, facendone rapporto al Dipartimento per l' applicazione, salvo ricorso allo stesso.

§. In tutti i casi d' urgenza, l' Ispettore provvede a che le scuole non subiscano alcuna interruzione, e, quando le misure prese eccedano la sua competenza, ne fa rapporto al Dipartimento.

Art. 58. In caso di rifiuto della Municipalità a fare provviste di mobilio o di materiale scolastico o riparazioni allo stesso, l' Ispettore può chiedere al Dipartimento l' autorizzazione di farle eseguire direttamente fino ad una spesa di fr. 50, che deve essere rimborsata dal Comune o dal Consorzio.

§. In caso di renitenza o di ritardo al rimborso, il Dipartimento ne ordina l' esazione per mezzo del Commissario.

Art. 59. L' Ispettore veglia che le tabelle, i registri e gli inventari della scuola sieno regolarmente tenuti; esercita una rigorosa vigilanza sul materiale d' insegnamento.

§. I docenti sono singolarmente responsabili del deterioramento delle opere didattiche dovuto a negligenza.

Art. 60. L' Ispettore può dispensare un insegnante dalla scuola fino a sette giorni; per una più lunga assenza è necessario il permesso del Dipartimento.

Art. 61. L' Ispettore esercita la vigilanza sull' insegnamento pratico tanto nei laboratori annessi alle scuole quanto nelle fabbriche ed officine alle quali gli scolari vengano affidati in conformità di quanto dispone l' art. 26 della legge sull' insegnamento professionale.

Art. 62. L' Ispettore tiene nel suo ufficio, oltre la corrispondenza e le raccolte delle leggi, i cataloghi delle classificazioni finali. Egli tiene pure un elenco del materiale d' insegnamento da lui spedito alle singole scuole.

Art. 63. L' Ispettore può convocare nel suo ufficio od in altro luogo tutti o parte degl' insegnanti per provvedere a quanto è necessario ed utile per il funzionamento delle scuole.

§. Egli ha la direzione de' corsi di perfezionamento per i docenti previsti dall' art. 40 della legge.

Art. 64. Egli esercita pure la vigilanza sulle scuole d' arti e mestieri create a norma dell' art. 55 della legge, colle medesime facoltà previste dal presente regolamento.

Art. 65. L' Ispettore siede al capoluogo, alla immediata dipendenza del Dipartimento della Pubblica Educazione.

Le indennità di viaggio per missioni d' ufficio sono computate dalla residenza.

Delle Commissioni.

Art. 66. Il Dipartimento può nominare delle Commissioni di vigilanza *ad honorem* composte di tre membri scelti fra i padroni ed i professionisti del luogo ove ha sede una scuola od un corso. Esse aiutano il Direttore nelle sue attribuzioni disciplinari.

§ 1. Dove non esistono tali Commissioni, la vigilanza spetta alle Delegazioni scolastiche con le attribuzioni di legge.

§ 2. Le Commissioni e le Delegazioni sono in immediata relazione con l' Ispettore.

Art. 67. Il Consiglio di Stato quando appaia la necessità e l'opportunità si vale di Commissioni straordinarie, quali sono previste dall' art. 39 della legge, le cui facoltà sono fissate volta per volta, secondo le occorrenze.

Art. 68. Il presente regolamento entra in vigore colla sua pubblicazione sul *Bollettino Officiale delle leggi e decreti* della Repubblica e Cantone del Ticino.

---

3. Lehrerschaft aller Stufen.

1. Decreto legislativo modificante l' art. 7 del decreto 29 novembre 1911 sull' aumento d' onorario ai docenti. (Del 21 gennaio 1913.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Su proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art. 1. L' art. 7 del decreto 29 novembre 1911 sull' aumento d' onorario ai docenti è modificato come segue:

„Art. 7. L' onorario degli altri funzionari scolastici, dei docenti delle scuole maggiori, e dei direttori e professori delle scuole secondarie e professionali, viene, per l'anno 1912—1913, stabilito come segue:

I. Professori del Liceo, del Corso tecnico professionale annesso al Liceo. della Scuola Cantonale di Commercio e della Scuola Normale maschile da fr. 3100 a fr. 3300;

II. Ispettori scolastici da fr. 2400 a fr. 2600;

III. Maestre della Scuola Normale femminile da fr. 2100 a fr. 2300;

IV. Professori del Ginnasio di Lugano, delle Scuole Tecniche di Bellinzona, Locarno e Mendrisio, del Corso di Amministrazione annesso alla Scuola Cantonale di Commercio da fr. 2500 a fr. 2800;

V. Istruttori di ginnastica da fr. 2000 a fr. 2300;

VI. Docenti della Scuola pratica annessa alla Scuola Normale maschile e delle Scuole Maggiori maschili da fr. 1700 a fr. 2100;

VII. Maestre della Scuola pratica annessa alla Normale femminile e delle Scuole Maggiori femminili e l' Ispettrice degli Asili da fr. 1500 a fr. 1700;

VIII. Docenti delle Scuole semestrali di disegno da fr. 1000 a fr. 1200.

§ 1. Accadendo che la durata di una scuola semestrale di disegno venga prorogata, il docente percepirà, per ogni mese in più, un supplemento di onorario eguale a quello percepito nei mesi precedenti.

§ 2. Ai direttori degli Istituti previsti sotto le cifre 1 e 3 viene corrisposto un supplemento di onorario da fr. 500 a fr. 800.

Quelli delle scuole tecniche di Locarno, di Mendrisio e di Bellinzona ricevono un compenso fisso di fr. 200."

Art. 2. Il presente decreto ha effetto per l'anno scolastico 1912—1913 ed entrerà in vigore trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di *referendum*.

---

2. Regolamento per gli esami di magistero. (Del 14 maggio 1913.)

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,

Visti gli art. 63, 64, 65, 66, 67 della legge 3 luglio 1912 sull'insegnamento professionale;

Visti gli art. 2, 3, 4 della legge 20 giugno 1912 istituente l'ispettorato generale scolastico;

Visti gli art. 79, 80, 81, 82, 83 della legge 14 maggio 1879 e 4 maggio 1882 sul riordinamento generale degli studi;

Su proposta del Dipartimento di Pubblica Educazione,

adotta il seguente

Regolamento per gli esami magistrali di Stato.

Capitolo I. — **Disposizioni generali.**

Art. 1. Ogni anno si terranno due sessioni di esami, al tempo stesso o dopo gli esami finali e di riparazione della Scuola Normale, per gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole primarie e per i maestri con patente di grado elementare che intendono conseguire quella di scuola maggiore.

Art. 2. Gli esami sono fatti da una Commissione composta, di regola, di professori della Scuola Normale e presieduta dall'Ispettore Generale.

In casi eccezionali potranno essere presieduti da una delegazione governativa.

Capitolo II. — **Condizioni per l'ammissione agli esami.**

Art. 3. Gli esami per la patente di grado elementare sono due:

1. *Propedeutico o di cultura generale;*
2. *Professionale.*

Ambedue sono obbligatori. L'esame professionale non potrà essere dato che un anno dopo quello propedeutico.

Art. 4. Per essere ammesso all'esame propedeutico occorre che l'aspirante, nel termine stabilito dall'avviso sul *Foglio Officiale* ne abbia fatto domanda al Dipartimento della Pubblica Educazione su carta bollata da 50 cent., unendo ad essa domanda i seguenti certificati:

a) di nascita, dal quale risulti l'età di 17 anni compiuti;

b) degli studi fatti;
c) di buona condotta, rilasciato dall' Autorità del luogo ove l' aspirante tiene il suo domicilio.

I candidati devono inoltre presentare un certificato di sana costituzione fisica rilasciato da un medico e sottoporsi alla visita di un medico delegato dal Dipartimento.

La tassa per l' esame propedeutico è di fr. 25, da versare prima degli esami alla Direzione della Scuola Normale.

Art. 5. Il candidato che ha superato l' esame propedeutico è ammesso all' esame professionale previo pagamento della tassa di fr. 25, da versare alla Direzione della Scuola Normale.

Art. 6. Per essere ammesso all' esame di patente di scuola maggiore occorre che l' aspirante nel termine stabilito dall' avviso sul *Foglio Officiale* ne abbia fatto domanda al Dipartimento della Pubblica Educazione su carta bollata da 50 cent., unendo ad essa domanda i seguenti certificati:

a) di nascita, dal quale risulti l' età di 20 anni compiuti;
b) certificati degli Ispettori di Circondario comprovanti che il candidato ha esercitato il magistero per due anni con esito soddisfacente nella scuola elementare.

Per l' esame di patente di scuola maggiore non vi sono tasse.

Capitolo III. — **Esami di patente di grado elementare.**

Art. 7. L' esame propedeutico abbraccia le seguenti materie: lingua e letteratura italiana, aritmetica, geometria, scienze naturali, contabilità, lingua francese, storia, geografia.

Art. 8. L' esame professionale abbraccia le seguenti materie: lingua e letteratura italiana, pedagogia, didattica, morale, civica, igiene, agraria, disegno e lavori manuali, canto, ginnastica, agrimensura (per i maestri), economia domestica e lavori femminili (per le maestre).

Art. 9. Per la lingua e letteratura italiana vengono date due note distinte, una in base al componimento scritto, l' altra in base alla prova orale. Per ciascuna delle altre materie viene data una sola classificazione.

Art. 10. La nota massima in ciascuna materia è rappresentata da punti *sei*, la sufficienza da punti *tre*.

Le note conseguite per il componimento e le lettere italiane nell' esame propedeutico e quelle corrispondenti conseguite nell' esame professionale formano la media ultima, che vien notata sulla patente.

Art. 11. I candidati che avessero raggiunto la sufficienza in lingua e lettere italiane, matematiche, pedagogia e didattica, ma non in altre o in tutte le altre materie, potranno per queste ripetere la prova nell' esame di riparazione dello stesso anno.

Per gli esami di riparazione l' esaminando deve versare alla Direzione della Scuola Normale una tassa di fr. 5 per ciascuna materia.

Capitolo IV. — **Esami di patente per scuola maggiore.**

Art. 12. L' esame per il conseguimento della patente di scuola maggiore abbraccia le seguenti prove:

1. Una prova orale sul programma di materie letterarie delle scuole maggiori, suddiviso in tesi da estrarre a sorte, ciascuna delle quali contenga argomenti di lingua e lettere italiane, lingua francese, storia, geografia, civica, morale.

2. Una prova orale sul programma di scienze delle scuole maggiori, suddiviso in tesi da estrarre a sorte, ciascuna delle quali contenga argomenti di scienze naturali e igiene, aritmetica, geometria, contabilità.

3. Una prova scritta su un tema assegnato di pedagogia o di didattica generale, da svolgersi in una giornata, in dieci ore di tempo, con discussione orale sul tema stesso.

4. Una lezione pratica ad allievi di scuola maggiore su argomento assegnato 24 ore prima, colla presentazione della traccia di preparazione.

Art. 13. Sulla patente di scuola maggiore verranno assegnate le seguenti note:

Materie letterarie, in base al risultato della prova n⁰ 1;
Materie scientifiche, in base al risultato della prova n⁰ 2;
Pedagogia e didattica generale, in base al risultato della prova n⁰ 3;
Componimento, in base allo svolgimento del tema di cui al n⁰ 3;
Lezione pratica, in base al risultato della prova n⁰ 4.

La nota massima è rappresentata da punti *sei*, la sufficienza da punti *tre*.

Art. 14. Chi nella patente di grado elementare ha ottenuto la nota 5 in lingua e lettere italiane, lingua francese, storia, geografia, civica, e una media complessiva non inferiore al 4 avrà la dispensa dalla prova n⁰ 1, per la quale sarà assegnata la nota 5.

Chi nella patente di grado elementare ha ottenuto la nota 5 in scienze naturali, aritmetica, geometria e una media complessiva non inferiore al 4, avrà la dispensa dalla prova n⁰ 2, per la quale sarà assegnata la nota 5.

Art. 15. Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di riparazione.

Capitolo V. — **Patenti.**

Art. 16. Otto giorni dopo chiusi gli esami, al più tardi, l' Ispettore Scolastico Generale presenterà al Dipartimento della Pubblica Educazione la tabella delle note riportate dai singoli candidati che subirono l' esame, dichiarandovi quali furono trovati meritevoli della patente, e quali no.

Art. 17. In base a detta tabella il Dipartimento rilascierà o rifiuterà la patente, avvertendo, in caso affermativo, che essa, secondo l' art. 83 della legge 14 maggio 1879 e 4 maggio 1882 per i candidati provenienti da studi privati, non acquisterà valore definitivo

se non dopo quattro anni di lodevole esercizio, certificato dall' Ispettore Scolastico di Circondario.

All' infuori di questo dispositivo, non sarà rilasciata nessuna patente avente carattere condizionato o provvisorio.

Art. 18. Il presente regolamento entrerà in vigore colla sua pubblicazione sul *Bollettino Officiale delle leggi ed atti esecutivi* del Cantone.

---

3. Decreto legislativo di modificazione della legge sulla Cassa di Previdenza fra i Docenti. (Del 10 luglio **1914**.)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino,

Sulla proposta del Consiglio di Stato,

Decreta:

1. La rimanenza del sussidio federale alla scuola primaria, quale risulta dopo pagato ai maestri il sussidio stabilito dal decreto 25 novembre 1903, sarà versata integralmente alla Cassa di Previdenza del corpo insegnante per gli anni 1913 e 1914, ritenuta nel Consiglio di Stato la facoltà di prelevare dalla rimanenza 1913 la somma necessaria a completare il pagamento della carta murale del Cantone Ticino ad uso delle scuole primarie.

2. All' art. 2 dello Statuto per la Cassa di Previdenza del corpo insegnante del Cantone Ticino è fatta l' aggiunta seguente:

„Art. 2. Dovranno essere assicurati a partecipare alla Cassa:

. . . . . .

I segretari del Dipartimento di Educazione i quali furono insegnanti attivi nel Cantone, qualora all' atto della nomina a segretario facciano già parte della Cassa di Previdenza."

3. Il Consiglio di Stato è invitato a trasmettere al Gran Consiglio col suo preavviso, prima della fine del 1914, tutte le altre proposte di modificazione dello Statuto della Cassa di Previdenza del corpo insegnante presentate dal Consiglio di Amministrazione di questa cassa, aggiungendovi il bilancio tecnico da erigersi prima della scadenza del secondo quinquennio 1910—1914, in virtù di quanto prescrive l' art. 43 dello statuto.

4. Il presente decreto essendo di natura urgente entra immediatamente in vigore.

XXII. Kanton Waadt.

1. Primarschule.

Arrêté concernant l'hygiène dans les écoles publiques et dans les écoles privées. (Du 17 mars **1914**.)

Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud,

Vu les préavis des Départements de l'intérieur et de l'instruction publique et des cultes,